

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

52° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 APRILE 1982

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente BUZZI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente» (1112-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

«Inquadramento nei ruoli del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione di personale non insegnante delle istituzioni scolastiche» (1430), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 577, 578, 580 e *passim*
CONTERNO DEGLI ABBATI (PCI) .. 591, 594, 596 e *passim*
FAEDO (DC) 601
FALCUCCI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione 578, 581, 588 e *passim*
LA RUSSA (MSI) 604
MARAVALLE (PSI)..... 592, 598, 601 e *passim*
MASCAGNI (PCI) 587, 588
MONACO (MSI) 602, 603, 611 e *passim*
PAPALIA (PCI) 601, 619, 620

PARRINO (PSDI) Pag. 592, 598, 605 e *passim*
PINTO (PRI) 605, 615, 618 e *passim*
RUHL BONAZZOLA (PCI)..... 614
SAPORITO (DC), relatore alla Commissione 578, 588, 592 e *passim*
SCHIANO (DC) 601, 608, 609 e *passim*
SPITELLA (DC) 592, 603, 605 e *passim*
ULIANICH (Sin. Ind.) 580, 581, 589 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 9,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente» (1112-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

«Inquadramento nei ruoli del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione di personale non insegnante delle istituzioni scolastiche» (1430), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Revisione

ne della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Sulla stessa materia è iscritto all'ordine del giorno anche il seguente disegno di legge: «Inquadramento nei ruoli del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione di personale non insegnante delle istituzioni scolastiche», già approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'identità della materia, propongo che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge n. 1112-B è stato già esaminato ieri in sede referente dalla nostra Commissione, che ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante, e il relatore, senatore Saporito, ha già svolto la sua relazione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Chiedo ora al senatore Saporito se intende aggiungere qualcosa alla sua relazione, e nel contempo lo invito a riferire alla Commissione sul disegno di legge n. 1430.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda il disegno di legge n. 1112-B, mi richiamo alla relazione svolta in sede referente.

Circa il disegno di legge n. 1430, faccio rilevare che la norma in esso contenuta compare anche nell'articolo 51 del disegno di legge n. 1112-B, che disciplina le medesime situazioni del personale non docente: la differenza attiene alla situazione soggettiva dei beneficiari del provvedimento, nel senso che il testo approvato dal Senato e confermato dalla Camera richiede che i beneficiari stessi siano in servizio alla data di entrata in vigore della legge, mentre il disegno di legge

n. 1430 richiede come requisito la presenza in servizio alla data del 30 settembre 1975.

A mio parere, è più corretta l'impostazione contenuta nell'articolo 51 del disegno di legge n. 1112-B, sotto il profilo sia sostanziale che costituzionale. Non mi sembra corretto, infatti, regolare con un «ripescaggio» posizioni giuridiche risalenti al 1975, cioè ormai a sette anni fa. È invece giusto che sia richiesta l'attualità del servizio, così come previsto per tutte le altre situazioni contemplate dal disegno di legge n. 1112-B.

Per questi motivi, propongo che la Commissione proceda all'esame e alla votazione delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati nel disegno di legge n. 1112-B, e che in quest'ultimo venga considerato assorbito il disegno di legge n. 1430.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

FALCUCCI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si rimette alle osservazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. È stato proposto dal relatore che a base dell'esame venga preso il disegno di legge n. 1112-B. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo pertanto all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

TITOLO I

ESAMI DI ABILITAZIONE E CONCORSI

Art. 1.

(Abilitazione all'insegnamento ed accesso ai ruoli del personale docente ed educativo).

L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare, seconda-

ria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, del personale educativo delle istituzioni educative statali, avviene mediante concorsi per esami, integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali nonché, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto. Qualora sia richiesto tale titolo, le prove scritte e orali dei concorsi hanno anche funzione di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti. Tale funzione è mantenuta sino al secondo anno successivo alla scadenza del quadriennio previsto dall'articolo 10, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ai fini della valutazione dei risultati della sperimentazione organizzativa e didattica nelle università, termine entro il quale saranno definite, con apposito provvedimento legislativo, nuove procedure per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento presso le predette università.

Coloro i quali superano il concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione.

I concorsi sono indetti con frequenza biennale. Ai soli fini dell'abilitazione all'insegnamento, i concorsi sono indetti anche quando non vi sia disponibilità di cattedre o posti. Ai medesimi fini l'ammissione ai concorsi è disposta a prescindere dal limite di età.

Sino al termine di cui al precedente primo comma, ove sia prescritto il titolo di abilitazione, sono ammessi ai concorsi, oltre ai candidati già forniti del predetto titolo, anche quelli forniti soltanto del titolo di studio valido per l'ammissione agli esami di abilitazione. Ove non sia prescritto il titolo di abilitazione, sono ammessi ai concorsi i candidati forniti del titolo di studio valido per l'accesso diretto all'insegnamento cui si riferisce il concorso.

Per le classi di concorso per le quali è prevista l'ammissione sulla base dei titoli artistico-professionali e artistici, si tiene conto,

per gli effetti di cui ai precedenti primo e quarto comma, dei titoli professionali medesimi in luogo del titolo di studio.

L'accertamento dei titoli di cui al comma precedente, qualora non sia già avvenuto, è operato dalla medesima commissione giudicatrice del concorso, prima dell'inizio delle prove di esame.

Le cattedre o posti da mettere a concorso sono determinati, sentita la commissione sindacale costituita rispettivamente presso il Provveditorato agli studi o presso l'ufficio scolastico regionale o interregionale, in relazione al 50 per cento delle cattedre o posti che si preveda siano vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico a decorrere dal quale sono da effettuare le nomine.

I concorsi sono indetti dagli organi competenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e si svolgono in sede regionale o provinciale a seconda che trattisi di classi di concorso riguardanti, rispettivamente, gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore e le scuole medie. Nel caso in cui, per le classi di concorso relative a discipline di particolare specializzazione, si abbia un numero limitato di candidati, il concorso può essere svolto a livello interregionale affidandone l'organizzazione ad un sovrintendente. I concorsi per il reclutamento del personale docente della scuola materna e della scuola elementare, nonché del personale educativo delle istituzioni educative statali, sono svolti sempre in sede provinciale.

I sovrintendenti scolastici regionali od interregionali si avvalgono della collaborazione dei provveditori agli studi. Resta ferma comunque la competenza di questi ultimi per i concorsi relativi alla scuola materna e alla scuola elementare, nonché per quelli relativi al reclutamento del personale educativo.

I concorsi sono indetti almeno 18 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico, da cui decorreranno le nomine dei vincitori, sia per le cattedre o posti disponibili negli istituti e scuole sia per i posti disponibili nelle dota-

zioni organiche aggiuntive di cui al successivo articolo 13.

In relazione al numero delle cattedre e dei posti previsti dai bandi di concorso non sono assegnabili ai trasferimenti da altra regione o provincia altrettante cattedre o posti disponibili nell'ambito regionale o provinciale.

Con propria ordinanza, il Ministro della pubblica istruzione impartisce le disposizioni generali per l'organizzazione dei concorsi. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti provvedimenti di nomina sono comunque adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ad eventuali modifiche, integrazioni ed accorpamenti delle classi di abilitazione all'insegnamento secondario ed artistico e delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata, anche allo scopo di prevedere titoli di studio od insegnamenti precedentemente non esistenti.

Tra i titoli di studio riconosciuti validi ai fini dell'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione musicale saranno previsti anche gli attestati finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di studi non inferiore a sette anni svolti presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i programmi di detti corsi straordinari debbono essere approvati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

ULIANICH. L'aggiunta apportata dalla Camera dei deputati, al primo comma dell'articolo, del periodo che dice: «Tale funzio-

ne è mantenuta sino al secondo anno successivo alla scadenza del quadriennio previsto dall'articolo 10, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ai fini della valutazione dei risultati della sperimentazione organizzativa e didattica nelle università, termine entro il quale saranno definite, con apposito provvedimento legislativo, nuove procedure per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento presso le predette università», mi sembra assai poco chiara, anche nel riferimento all'ultimo comma dell'articolo 10 della predetta legge n. 28. Infatti, nell'ultimo comma di questo articolo si legge: «Entro quattro anni dall'inizio della sperimentazione il Governo ne valuta i risultati ai fini della presentazione di un disegno di legge, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, per il definitivo riassetto delle strutture universitarie e dell'organizzazione didattica, nel più rigoroso rispetto dell'autonomia delle università».

Ora, a me non pare conseguente quanto è stato aggiunto dalla Camera dei deputati, o per lo meno non mi sembra chiaro quale sia il rapporto fra i due elementi. Al limite, qui avrebbe dovuto essere chiarito che si tratterebbe di una nuova legge, diversa da quella contemplata all'ultimo comma del citato articolo 10. Mi sembra che, in luogo di «termine entro il quale saranno definite», si sarebbe dovuto dire: «termine entro il quale dovranno essere definite», perchè alla lettura non appare la discontinuità di argomento che invece sussiste.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Ulianich se intende formalizzare il suo intervento con un emendamento, oppure se quanto ha detto in questo momento ha il valore di una dichiarazione.

ULIANICH. Ha il valore di una dichiarazione, che non formalizzo in emendamento.

PRESIDENTE. Il suo intervento è agli atti, e sarà utile per dare una giusta interpretazione al testo.

7^a COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (22 aprile 1982)

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo e il terzo comma non sono stati modificati.

Metto ai voti il quarto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il quinto comma non è stato modificato.

Metto ai voti il sesto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il settimo comma non è stato modificato.

ULIANICH. Signor Presidente, per quanto riguarda l'ottavo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati, a mio avviso c'è un errore e dovrebbe leggersi: «I concorsi... si svolgono in sede regionale o provinciale a seconda che trattisi di classi di concorso riguardanti, rispettivamente, gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore o le scuole medie» anzichè: «...e le scuole medie».

FALCUCCI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non si tratta di un errore. Le scuole medie vanno in sede provinciale perchè gli organi sono provinciali e le scuole secondarie superiori vanno a livello regionale. Comunque, questa è l'interpretazione sostanziale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ottavo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

ULIANICH. Signor Presidente, mi consenta di fare un'altra osservazione sulla modifi-

ca introdotta dall'altro ramo del Parlamento al nono comma. Il testo della Camera dice: «I sovrintendenti scolastici regionali od interregionali si avvalgono della collaborazione dei provveditori agli studi». Da tale dizione risulta che è venuto meno lo scopo che si intendeva perseguire con il testo approvato dal Senato, che è stato infatti modificato. Anche in questo caso, mi limito a farlo rilevare, ma non intendo formalizzare la mia osservazione in un emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il nono comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il decimo e l'undicesimo comma non sono stati modificati.

Metto ai voti i commi dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 1 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

(*Prove e modalità di svolgimento dei concorsi*).

I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche, e di una prova orale.

Sarà stabilita più di una prova scritta, grafica o pratica, soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di

concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.

Ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 416, 417 e 419.

Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto.

Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti con proprio decreto dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti di cui 40 per le prove scritte, grafiche o pratiche, 40 per la prova orale e 20 per i titoli.

Superano le prove scritte, grafiche o pratiche, e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quantesimi.

Sino al termine di cui al primo comma del precedente articolo 1, i candidati che abbiano superato la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.

Terminata la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.

La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti messi a concorso nonché delle cattedre o posti che risultino eventualmente disponibili dopo i trasferimenti nell'anno scolastico cui si riferiscono le nomine.

L'assegnazione della sede è disposta, con riferimento sia alle cattedre o posti disponibili negli istituti o scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive, secondo l'ordine della graduatoria, tenuto conto delle aspirazioni dei candidati.

La graduatoria conserva validità per due anni, ai fini della copertura dei posti che, entro tale termine, si rendano disponibili.

L'anno di formazione è svolto, anche per i docenti nominati in relazione a disponibilità risultanti dalle dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti all'espletamento delle attività istituzionali, ivi comprese quelle previste dal successivo articolo 14.

Durante tale anno, per i docenti di nuova nomina, il Ministro della pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e le università e tramite i provveditori agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione.

L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.

In relazione al periodo di validità della graduatoria di merito, di cui al precedente tredicesimo comma, ed alle nomine da disporre successivamente, l'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine medesime.

L'anno di formazione è valido come periodo di prova.

Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servi-

zio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere ai fini di cui all'articolo 58, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Restano ferme le restanti disposizioni di cui all'articolo 58 e quelle dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Il disposto di cui al precedente comma non si applica al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandi femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e dell'Accademia nazionale di danza.

I primi sette commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'ottavo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I commi nono, decimo, undicesimo e dodicesimo non sono stati modificati.

Metto ai voti il comma tredicesimo nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I commi quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo non sono stati modificati.

Metto ai voti il comma diciannovesimo nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'ultimo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 2 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

(Composizione delle commissioni giudicatrici).

Le commissioni giudicatrici, nominate rispettivamente, a seconda delle competenze stabilite dal precedente articolo 1, dal Ministro della pubblica istruzione, dal sovrintendente scolastico regionale od interregionale e dal provveditore agli studi, sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

I docenti componenti le commissioni giudicatrici sono scelti per sorteggio tra i docenti in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, i quali ne abbiano fatta domanda e si trovino in servizio in una sede compresa in un ambito territoriale, diverso da quello cui si riferisce il concorso, da determinarsi mediante sorteggio dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. La nomina a componente le predette commissioni giudicatrici non può essere conferita al medesimo docente per più di due volte immediatamente successive.

I presidenti sono scelti per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione, dai sovrintendenti scolastici regionali od interregionali o dai provveditori agli studi fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale, e, per il personale direttivo e ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Modalità analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale educativo delle istituzioni educative statali. Esse sono presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti nazionali, da una di-

rettrice degli educandati femminili dello Stato, da un direttore delle scuole speciali statali, ovvero dal preside di un istituto tecnico o professionale con annesso convitto, e sono composte da due istitutori o istitutrici o assistenti educatori con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo.

Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni, di cui ai precedenti primo e quarto comma, sono integrate, seguendo le medesime modalità di scelta, con altri tre componenti, di cui uno può essere scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.

In tal caso esse si costituiscono in sotto-commissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

Metto ai voti i commi primo, secondo e terzo nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il quarto comma non è stato modificato.

Metto ai voti il quinto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'ultimo comma non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 3 con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

(Norme ulteriori per la nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi).

Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, emana le disposizioni ne-

cessarie per la presentazione delle domande da parte dei docenti che aspirano ad essere nominati componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi e per l'organizzazione delle operazioni relative alla scelta dei componenti le commissioni stesse.

In caso di impossibilità di procedere ai sensi del precedente articolo si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Metto ai voti il primo comma, che sostituisce i primi due commi del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma, corrispondente al terzo comma del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il titolo dell'articolo nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto i voti l'articolo 4 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

(Esoneri e compensi).

I presidenti ed i componenti le commissioni giudicatrici, di cui al precedente articolo 3, sono esonerati dagli obblighi di servizio per il periodo di svolgimento del concorso.

In sede di prima applicazione della presente legge e comunque sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai membri delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione e dei concorsi di cui al presente titolo nonchè dei concorsi di reclutamento del personale ispettivo e direttivo di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, vengono corrisposti i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, in misura triplicata. Il compenso al presidente è determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior numero di candidati.

Il primo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il terzo ed ultimo comma del testo approvato dal Senato è stato soppresso.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, metto ai voti l'articolo 5 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 6 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

(Accesso ai ruoli del personale docente, assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza e dei Conservatori di musica).

L'accesso ai ruoli del personale docente, assistente, delle assistenti educatrici di cui

all'articolo 56 della presente legge, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza e dei Conservatori di musica avviene mediante concorsi per esami, integrati dalla valutazione del titolo di studio, ove richiesto, e dei titoli artistico-professionali.

Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione didattico-musicale o didattico-artistica, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

L'anno di formazione è valido come periodo di prova.

L'accesso ai ruoli del personale direttivo dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, avviene mediante concorsi per titoli ed esami.

Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di prova.

I concorsi sono indetti con frequenza biennale.

Le cattedre o posti da mettere a concorso ai sensi dei precedenti primo e quarto comma sono determinati in relazione al numero delle cattedre o posti che si prevede siano vacanti o disponibili all'inizio dell'anno scolastico a decorrere dal quale sono da effettuarsi le nomine.

I concorsi sono indetti a livello nazionale dal Ministro della pubblica istruzione e possono essere svolti in forma decentrata, di norma a livello interregionale, a seconda del numero dei posti da mettere a concorso.

Agli adempimenti relativi ai concorsi decentrati il Ministero della pubblica istruzione provvede valendosi della collaborazione di un sovrintendente scolastico delle regioni interessate, estratto a sorte.

I concorsi sono indetti almeno 12 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico da cui decorreranno le nomine dei vincitori.

Con propria ordinanza il Ministro della pubblica istruzione impartisce le disposizioni generali per l'organizzazione dei concorsi.

Espletate le operazioni di assegnazione definitiva di sede al personale immesso in ruolo agli effetti della presente legge, entro i 90 giorni successivi è indetto il primo concorso secondo le modalità di cui ai precedenti commi. Per i posti del personale direttivo e per le cattedre e i posti relativi ad insegnamenti dei ruoli di cui al presente articolo, per i quali non si debba provvedere all'immissione in ruolo o all'assegnazione definitiva di sede, il concorso viene indetto entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Le norme in vigore relative all'accesso ai ruoli del personale contemplato dal presente articolo sono abrogate.

Metto ai voti il primo e il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il terzo comma non è stato modificato.

Metto ai voti i commi quarto e quinto, che sono stati aggiunti dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il sesto comma, corrispondente al quarto comma del testo approvato dal Senato, non è stato modificato.

Metto ai voti il settimo e l'ottavo comma, corrispondenti al quinto e al sesto comma del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

I commi nono, decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, corrispondenti ai commi settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati.

Metto ai voti il titolo dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

(Prove e modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, docente, assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte drammatica, di danza e dei Conservatori di musica).

I concorsi per l'accesso ai ruoli del personale di cui al primo comma del precedente articolo constano di una o più prove scritte, scritto-grafiche o pratiche, in relazione agli specifici insegnamenti e di una prova orale.

Ciascuna prova scritta, scritto-grafica o pratica è finalizzata all'accertamento della preparazione culturale e delle capacità professionali.

La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche e sulle metodologie didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento nonché sull'ordinamento generale e sullo stato giuridico del personale cui si riferiscono i posti e le cattedre oggetto del concorso e sull'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e successive disposizioni applicative.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi dal quinto al ventesimo dell'articolo 2 della presente legge.

I concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza constano di una prova scritta e

di una prova orale dirette ad accertare la preparazione culturale e l'attitudine del candidato all'esercizio della funzione direttiva nei Conservatori di musica e nelle predette Accademie.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dei concorsi, gli orientamenti programmatici per le prove di esame e i titoli valutabili si applicano le disposizioni contenute nel titolo secondo, capo terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

MASCAGNI. Signor Presidente, in relazione all'articolo 8 vorrei presentare un ordine del giorno, riguardante i concorsi per i direttori di conservatorio, del seguente tenore:

«La 7^a Commissione permanente del Senato, considerato che l'attuale ordinamento dei conservatori di musica è essenzialmente rivolto, salvo che per lo studio della composizione, alla specializzazione di carattere tecnico ed esecutivo negli specifici campi strumentali e in quello vocale, al di fuori di una esauriente formazione musicale generale in grado di assicurare una approfondita conoscenza di ordine storico-critico dei linguaggi e delle tecniche compositive e di conseguenza una capacità di pieno apprezzamento dei complessi aspetti della comunicazione musicale,

impegna il Governo,

a predisporre le prove scritte ed orali dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo dei conservatori di musica secondo criteri di accertamento della preparazione musicale generale (analisi di importanti opere musicali, esercitazioni di tecnica compositiva, conoscenza storico-critica dei grandi periodi musicali e dei fondamentali problemi di pedagogia e di didattica musicale, eccetera) indispensabile per poter efficacemente esercitare le funzioni direttive in tali istituzioni scolastiche».

0/1112-B/1/7

L'ordine del giorno si riferisce ai concorsi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 8 e, in particolare, all'esigenza generalmente riconosciuta negli ambienti musicali più qualificati di acquisire alla direzione dei conservatori di musica musicisti di vasta formazione tecnica e professionale e non semplici (sia pur rispettabilissimi) specialisti nel campo limitato di uno strumento o della voce. Si tenga presente che, su 42 conservatori, 36 hanno allo stato attuale un direttore incaricato.

Intendo brevemente sottolineare il fatto che la formazione artistico-professionale degli attuali conservatori di musica, retti da ordinamenti molto arretrati (che risalgono al 1930), avviene quasi esclusivamente, con eccezione parziale per gli studi di composizione, attraverso lo studio dello strumento prescelto e attraverso lo studio vocale per i cantanti; avviene, quindi, in modo limitativo ed angusto rispetto alla complessità dei problemi tecnici generali e culturali inerenti ai vasti fenomeni della comunicazione sonora.

Va peraltro ricordato — punto assai importante — che per l'accesso alla docenza e alle stesse funzioni direttive nei conservatori i titoli di studio non sono richiesti, ma semplicemente valutati. Pertanto, con l'ordine del giorno non si vuole affatto dire che i direttori debbano necessariamente provenire dagli studi di composizione; si chiede semplicemente che, provenendo da qualsiasi disciplina, dimostrino comunque di possedere, attraverso le prove di esame scritte e orali, i requisiti del professionista musicale che ha approfondito interamente la sempre più vasta problematica dei fenomeni musicali da un punto di vista storico-critico, secondo i diversi linguaggi esperiti attraverso tecniche tradizionali, moderne e contemporanee; sia cioè in grado di collocarsi nel pieno del fenomeno «musica». Siano, dunque, le prove scritte ed orali fondate sull'accertamento della formazione generale, sulla conoscenza dei problemi storici, sulla capacità di analisi critica, sulle conoscenze pedagogico-didattiche,

7^a COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (22 aprile 1982)

assieme, certo, ai titoli artistico-professionali, a decidere!

Questo è lo spirito del mio ordine del giorno.

FALCUCCI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è disposto ad accogliere l'ordine del giorno, pregando però il senatore Mascagni di accogliere alcune modifiche. Innanzitutto lo prega di sostituire la parola: «impegna» con l'altra: «invita». In secondo luogo propone di aggiungere, dopo le parole: «criteri di accertamento», la parola: «anche», perchè non si può prescindere anche dalla conoscenza legislativa e normativa, trattandosi di funzione direttiva dei conservatori e non semplicemente artistica o tecnica. Propone, infine, di sopprimere tutta l'elencazione contenuta nella parentesi perchè questo già prefigura le prove, e non mi pare che esse possano essere definite in un ordine del giorno.

Se il senatore Mascagni vorrà cortesemente accogliere queste osservazioni, il Governo, che è d'accordo sul criterio generale, è disposto ad accogliere l'ordine del giorno.

MASCAGNI. La ringrazio, onorevole Sottosegretario. Mi permetto però di far rilevare che aggiungendo la parola «anche» e sopprimendo il contenuto della parentesi non vi dovrebbero essere, a mio avviso, difficoltà a che il Governo accetti la dizione: «impegna».

FALCUCCI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. D'accordo.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno presentato dal senatore Mascagni e accolto dal Governo, con le modifiche suggerite dallo stesso rappresentante del Governo e accetta-

te dal presentatore, risulta del seguente tenore:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

considerato che l'attuale ordinamento dei conservatori di musica è essenzialmente rivolto, salvo che per lo studio della composizione, alla specializzazione di carattere tecnico ed esecutivo negli specifici campi strumentali ed in quello vocale, al di fuori di un'esauriente formazione musicale generale in grado di assicurare una approfondita conoscenza di ordine storico-critico dei linguaggi e delle tecniche compositive e di conseguenza una capacità di pieno apprezzamento dei complessi aspetti della comunicazione musicale,

impegna il Governo,

a predisporre la prove scritte ed orali dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo dei conservatori di musica secondo criteri di accertamento anche della preparazione musicale generale, indispensabile per poter efficacemente esercitare le funzioni direttive in tali istituzioni scolastiche».

0/1112-B/1/7

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I commi secondo e terzo non sono stati modificati.

Metto ai voti il quarto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti i commi quinto e sesto, che sono stati aggiunti dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Metto ai voti il titolo dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

(Composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, docente, assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte drammatica, di danza e dei Conservatori di musica).

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale di cui al primo comma dell'articolo 7, nominate dal Ministro della pubblica istruzione, sono presiedute da un direttore di ruolo o, in mancanza, da un docente di ruolo del medesimo istituto, incaricato della direzione da almeno tre anni, e composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso.

I presidenti delle commissioni giudicatrici di cui al comma precedente sono scelti per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

I docenti componenti sono sorteggiati tra i docenti, in possesso dei requisiti di cui al precedente primo comma, che ne abbiano fatto domanda. La nomina a componente le predette commissioni giudicatrici non può essere conferita al medesimo docente per più di due volte immediatamente successive.

Ai fini di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni del penultimo e dell'ultimo comma dell'articolo 3 e quelle dell'articolo 5 della presente legge.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza sono presiedute da un professore universitario di ruolo di discipline afferenti alle prove concorsuali o da un ispettore tecnico centrale ovvero da un direttore di ruolo delle predette istituzioni e composte da due direttori di ruolo e da un funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Il presidente è scelto per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione, tra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale e, per il personale direttivo ed ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I due direttori di ruolo, componenti della commissione, sono scelti per sorteggio tra coloro che siano inclusi in apposito elenco compilato dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Ai fini di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della presente legge.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

ULIANICH. Signor Presidente, mentre il testo del secondo comma da noi approvato recava: «Il presidente e i docenti componenti le commissioni giudicatrici sono sorteggiati tra i nominativi inclusi in elenchi compilati dal Ministero della pubblica istruzione, costituiti dal personale avente i requisiti richiesti alla data dell'emanazione del bando di concorso», il testo modificato dalla Camera dei deputati recita: «I presidenti delle commissioni giudicatrici di cui al comma precedente sono scelti per sorteggio dal Ministro della

pubblica istruzione fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione», senza che vengano stabiliti i criteri in base ai quali il Consiglio nazionale della pubblica istruzione deve compilare questi «appositi elenchi».

Lo stesso rilievo devo fare per quanto concerne il sesto comma dell'articolo 9, aggiunto dalla Camera dei deputati, relativo al presidente, che è scelto «per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione».

Trovando questa disparità rispetto ad una posizione sulla quale avevamo ampiamente discusso e sulla quale mi pare vi fosse accordo unanime, io dichiaro l'astensione del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il terzo comma, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il quarto comma, corrispondente al terzo comma del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti i commi quinto, sesto e settimo, che sono stati aggiunti dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Metto ai voti il titolo dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 10 e 11 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 12 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

TITOLO II

DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA, DEI LICEI ARTISTICI E DEGLI ISTITUTI D'ARTE E MODIFICHE DI DISPOSIZIONI VARIE CONNESSE CON IL PRECARIATO

Art. 12.

(Dotazioni organiche).

Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna e della scuola elementare, nonché le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola media e le dotazioni organiche dei ruoli nazionali degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono definite secondo le disposizioni vigenti.

Ciascuna sezione di scuola materna è costituita con un numero massimo di 30 bambini ed un numero minimo di 13 bambini, ridotti, rispettivamente, a 20 e a 10, per le sezioni che accolgono bambini portatori di *handicaps*.

La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna è calcolata aggiungendo anche i posti di sostegno da istituire in ragione, di regola, di un posto ogni quattro bambini portatori di *handicaps*.

Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola elementare e della scuola media comprendono anche i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di *handicaps*, di tempo pieno, di attività integrative, di libere

attività complementari e di attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del titolo di studio. I posti di libere attività complementari sono costituiti con quindi ore di insegnamento.

Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cattedre-orario comprensive delle ore di insegnamento delle discipline curriculari, delle ore di studio sussidiario e delle libere attività complementari.

Le dotazioni organiche di cui al presente articolo sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo. In sede di rideterminazione degli organici si procede all'aggiornamento del numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di *handicaps* della scuola materna, elementare e media, in modo da assicurare di regola un rapporto medio di un insegnante di sostegno ogni quattro bambini o alunni portatori di *handicaps*. La rideterminazione dei posti di cui al presente comma, esclusi quelli relativi agli alunni portatori di *handicaps*, non può comportare, in ciascuna provincia, un aumento del numero dei posti stessi funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per la scuola media la ripartizione dei posti di sostegno a favore degli alunni portatori di *handicaps*, è effettuata secondo la procedura ed i criteri previsti dall'ottavo comma del successivo articolo 13.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano con riferimento al 31 marzo dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

CONTERNO DEGLI ABBATI. Signor Presidente, dichiaro l'astensione del mio Gruppo per la questione del numero massimo di trenta bambini nelle sezioni di scuola materna. Ricordo che durante l'estate è stata prospettata come una necessità di carattere finanziario; era quasi la «condizione per».

FALCUCCI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Lo è tuttora.

CONTERNO DEGLI ABBATI. Comunque, in questo c'è una contraddizione (naturalmente non è colpa della Commissione pubblica istruzione): nel momento in cui facciamo tutti i rilievi sulla demografia scolastica, stabilire una cosa del genere è piuttosto contraddittorio ed è abbastanza vincolante per il futuro in ordine ad una revisione di tutta l'organizzazione scolastica.

In relazione a tale situazione, insieme alla senatrice Ruhl Bonazzola ho presentato un ordine del giorno, e sottolineo che uno analogo è stato già presentato alla Camera dei deputati dal Presidente della Commissione, onorevole Romita.

ULIANICH. Signor Presidente, anche il Gruppo della Sinistra indipendente dichiara di astenersi su questo articolo per i motivi che già ho avuto occasione di esporre in Aula nel corso del precedente dibattito relativo al disegno di legge.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati al sesto comma dice: «La rideterminazione dei posti di cui al presente comma, esclusi quelli relativi agli alunni portatori di *handicaps*, non può comportare, in ciascuna provincia, un aumento del numero dei posti stessi funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge».

Ora, io ritengo che questo sia un vincolo in senso negativo, soprattutto per le zone nelle quali le scuole speciali sono particolarmente carenti.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dalle senatrici Ruhl Bonazzola e Conterno Degli Abbati:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

impegna il Governo:

ad emanare direttive in relazione al numero massimo di bambini per ogni sezione di scuola materna, perchè tale numero sia

7^a COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (22 aprile 1982)

considerato quale limite di carattere eccezionale, e perchè tutte le sezioni siano formate tenendo conto che scopo primario della scuola materna è una efficace azione educativa».

0/1112-B/2/7

PARRINO. Preannunciando il voto favorevole sull'articolo 12, desidero sottolineare la necessità che il limite di 30 alunni nelle scuole materne sia considerato un limite eccezionale legato esclusivamente alla questione economica. Sono favorevole, pertanto, all'ordine del giorno presentato dalle senatrici Ruhl Bonazzola e Conterno Degli Abbati.

MARAVALLE. Sono assolutamente d'accordo con le osservazioni fatte dal senatore Parrino e mi dichiaro favorevole all'ordine del giorno relativamente all'eccezionalità — chè in tal senso deve essere inteso questo numero massimo — del numero di bambini per ogni sezione di scuola materna.

SPITELLA. Il Gruppo democratico cristiano, rendendosi conto dei motivi di carattere generale che stanno alla base della formulazione del testo pervenutoci dalla Camera, condivide l'atteggiamento tenuto dall'altro ramo del Parlamento, ribadendo però che questo numero massimo deve essere considerato come eccezionale. Pertanto, a nome del mio Gruppo, dichiaro che aderisco all'ordine del giorno presentato dalle senatrici Ruhl Bonazzola e Conterno Degli Abbati, associandomi all'invito a fare tutto quanto è possibile affinché questa eccezionalità sia contenuta nei limiti minimi indispensabili.

PRESIDENTE. Comunico che hanno aggiunto le proprie firme all'ordine del giorno i senatori Maravalle, Spitella, Ulianich e Buzzi.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'ordine del giorno.

FALCUCCI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole. È stato già detto che questo limite, posto dal Tesoro, deve intendersi come limite massimo ai fini dello sdoppiamento delle classi, ma che l'obiettivo è quello di un rapporto insegnanti-bambini che sia sempre più adeguato e che, anche in relazione alla nuova struttura degli organici, potrà essere realizzato, in linea generale, senza aumento dell'onere.

Il Governo, pertanto, è favorevole all'ordine del giorno che peraltro, come è stato ricordato, è uguale a quello presentato alla Camera, già sottoscritto da tutti i Gruppi politici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione dell'articolo.

I primi tre commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il quarto e il quinto comma, corrispondenti al quarto comma del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Metto ai voti il sesto e il settimo comma, corrispondenti al quinto e al sesto comma del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Metto ai voti l'ottavo comma, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 13 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 13.

*(Determinazione
di dotazioni aggiuntive all'organico).*

Le dotazioni organiche determinate ai sensi del precedente articolo 12 sono aumentate di una dotazione aggiuntiva risultante dalla applicazione di un incremento percentuale medio del 5 per cento, calcolato sulla consistenza complessiva delle predette dotazioni organiche, fatta salva la determinazione in cifra assoluta, stabilita dal successivo articolo 20, per la prima applicazione della presente legge.

La dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione del precedente comma è ripartita dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, preliminarmente tra i diversi ordini e gradi di scuola in relazione alle rispettive specifiche esigenze.

La ripartizione delle dotazioni aggiuntive per le discipline artistiche e artistico-professionali di arte applicata è effettuata per classe di concorso su base regionale.

La dotazione organica complessiva risultante dall'applicazione del precedente secondo comma costituisce una dotazione organica unica per ciascuno dei ruoli del personale docente.

Le dotazioni aggiuntive determinate in prima applicazione della presente legge, secondo quanto disposto dal successivo articolo 20, vanno riferite al 31 marzo dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le dotazioni vanno rideterminate in base al criterio percentuale previsto dal precedente primo comma con riferimento al 31 marzo degli anni successivi, contestualmente alla determinazione degli organici del personale docente.

Qualora l'applicazione del presente artico-

lo comporti una consistenza delle dotazioni aggiuntive inferiore a quella risultante dal successivo articolo 20 si procederà al preventivo assorbimento delle unità di organico eccedenti, in corrispondenza delle cessazioni del personale in servizio e delle disponibilità di posti che si venissero comunque a determinare.

Per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, per i licei artistici e per gli istituti d'arte, la ripartizione delle dotazioni aggiuntive tra i singoli insegnamenti è effettuata dai provveditori agli studi secondo modalità stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto tenuto conto delle esigenze di utilizzazione del personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base anche delle consistenze di personale in servizio.

È abrogata la legge 27 novembre 1954, n. 1170, relativa all'istituzione dei ruoli in soprannumero dei maestri delle scuole elementari statali. L'assorbimento dei docenti dei ruoli in soprannumero nelle dotazioni aggiuntive ha luogo soltanto dopo l'effettuazione delle nomine relative sia ai posti disponibili nelle dotazioni organiche previste dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sia ai posti da conferire per le dotazioni aggiuntive ai sensi del successivo articolo 20.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il terzo, il quarto e il quinto comma, corrispondenti al secondo, al terzo, e al quarto comma del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

7^a COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (22 aprile 1982)

I commi sesto, settimo, ottavo e nono, corrispondenti ai commi quinto, sesto, settimo e ottavo del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione dell'articolo nel suo insieme.

CONTERNO DEGLI ABBATI. Dichiaro di astenermi su questo articolo. La motivazione è legata ad un vecchio discorso relativamente al 5 per cento della dotazione aggiuntiva, in quanto serve solo in parte per le supplenze e non per altri compiti. Sarà un problema da rivedere in sede di stato giuridico, in collegamento con i problemi posti dalla riforma secondaria, nonchè per un'eventuale riforma della scuola elementare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 13 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 14 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 14.

*(Utilizzazione
del personale docente di ruolo).*

La utilizzazione dei docenti delle dotazioni aggiuntive deve contribuire nella scuola elementare e media, e per quanto compatibile anche nella scuola materna, a realizzare una programmazione educativa secondo quanto previsto dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, assicurando peraltro il soddisfacimento in via prioritaria, nell'ordine, delle seguenti esigenze:

a) copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario;

b) copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e disponibili per un periodo non inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto o dei distretti vicini;

c) sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al successivo sesto comma;

d) sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione delle scuole a tempo pieno;

e) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei titoli di studio e per l'insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;

f) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi del nono comma, secondo periodo del presente articolo.

A tal fine il provveditore agli studi definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti della dotazione aggiuntiva per la scuola materna, elementare e media.

In caso di eccedenza detto personale dovrà essere utilizzato prioritariamente presso i circoli didattici o scuole medie dello stesso distretto o del distretto vicino.

Nelle scuole secondarie superiori i docenti della dotazione aggiuntiva sono assegnati dal provveditore agli studi per coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) e f) del primo comma.

Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dal circolo didattico o dalle scuole in cui è stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico.

Il personale docente di ruolo, incluso — nel rispetto delle priorità indicate nel primo comma del presente articolo — quello delle dotazioni aggiuntive, che sia in possesso di specifici requisiti, può essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attività didattico-educative e psico-pedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalità da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pub-

blica istruzione, con particolare riferimento alle attività di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di *handicaps* e di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento nonchè per insegnamenti speciali e attività integrative o complementari previsti dalle leggi vigenti.

È abrogata la disposizione prevista, per la scuola media, al secondo comma dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, che stabilisce la utilizzazione dell'insegnante di sostegno nel limite di 6 ore settimanali per ciascuna classe.

I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, possono essere utilizzati per corsi ed iniziative di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio.

L'utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto nei commi sesto e ottavo del presente articolo è disposta dal direttore didattico o dal capo dell'istituto nei limiti numerici risultanti dalla disponibilità di personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola, purchè il personale docente così utilizzato sia sostituibile con personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola media. Nei limiti delle disponibilità di cui al presente comma, è possibile concedere esoneri parziali o totali dal servizio per i docenti di ruolo che siano impegnati in attività di aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per il conseguimento di titoli di specializzazione e di perfezionamento attinenti la loro utilizzazione e richiesti dalle leggi e dagli ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, purchè organizzati, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero della pubblica istruzione o, sulla base di convenzioni a tal fine da questo stipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con gli istituti universitari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il Ministro della pubblica istruzione può disporre, a partire dall'anno scolastico 1983-1984, l'utilizzazione di personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, che abbia superato il periodo di prova, in numero non superiore a 1.000 unità ripartite tra i diversi ordini e gradi della scuola, presso organi centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, presso istituti universitari, istituzioni culturali o di ricerca, nonchè presso enti e associazioni aventi personalità giuridica che, per finalità statutaria, operino nel campo formativo e scolastico.

L'utilizzazione può essere disposta per programmi di ricerca o per iniziative, nel campo educativo scolastico, ritenuti di rilevante interesse per la scuola, da concordarsi con l'istituzione interessata e secondo le modalità e criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il periodo di utilizzazione nelle attività di cui al precedente quart'ultimo comma non può superare un triennio continuativo e l'utilizzazione non può essere disposta per più di tre volte nel corso della carriera dello stesso insegnante.

Il personale delle dotazioni aggiuntive delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè quello che risulti eventualmente in soprannumero, sarà in ogni caso utilizzato, anche mediante lo svolgimento, ove necessario, di supplenze di durata inferiore a cinque mesi o di attività inerenti al funzionamento degli organi collegiali.

Nel primo comma la Camera dei deputati ha modificato soltanto le lettere *b)*, *c)* e *f)*. Le metto ai voti.

Sono approvate.

Metto ai voti il primo comma nel suo insieme nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo e il terzo comma non sono stati modificati.

7^a COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (22 aprile 1982)

Metto ai voti il quarto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il quinto comma non è stato modificato.

Metto ai voti il sesto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il settimo comma non è stato modificato.

Metto ai voti i commi ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Metto ai voti il tredicesimo comma, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo nel suo insieme.

CONTERNO DEGLI ABBATI. Di questa materia avevamo parlato molto durante la discussione; avevamo sostenuto che queste cose non dovevano essere decise in questa sede ed avevamo proposto una utilizzazione delle ricerche anche a favore degli enti locali. Poichè tale linea non è stata accolta, ci asteniamo.

ULIANICH. Dichiaro l'astensione del Gruppo della Sinistra indipendente. Le motivazioni portate dalla senatrice Conterno Degli Abbati erano state avanzate anche da noi in sede di discussione del disegno di legge. Vi è peraltro ora un altro elemento: la soppressione nel quarto comma delle parole: «nonchè per le attività elettive di cui all'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 845», alla quale siamo contrari. Per questi motivi ci asteniamo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 14 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 15 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

È approvato.

Art. 15.

(Conferimento di supplenze annuali).

Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti entro il 31 dicembre e per l'intera durata dell'anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere mediante il personale docente di ruolo delle dotazioni aggiuntive, ai sensi del precedente articolo 14, il provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla base delle graduatorie provinciali compilate ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Per la copertura dei posti di personale non docente vacanti entro il 31 dicembre e per l'intera durata dell'anno scolastico, il provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla base delle graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Le cattedre e i posti conferiti, ai sensi dei precedenti primo e secondo comma, dal provveditore agli studi per supplenza annuale e rimasti disponibili dopo la data del 31 dicembre, per rinuncia o decadenza del personale cui è stata conferita la nomina, saranno assegnati dal direttore didattico o preside in base alle apposite graduatorie di circolo o di istituto.

È abrogato l'articolo 1 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Ai docenti supplenti annuali si applica la disciplina dei congedi e delle assenze previ-

7^a COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (22 aprile 1982)

sta dagli articoli da 8 a 15 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

Al personale non docente supplente annuale si applica la disciplina dei congedi e delle assenze attualmente vigente per il personale non docente non di ruolo.

I posti delle dotazioni aggiuntive non possono essere coperti, in ogni caso, mediante assunzioni di personale non di ruolo.

Per l'insegnamento di strumento musicale negli istituti magistrali si provvede mediante personale docente di ruolo e non di ruolo di educazione musicale nelle scuole medie in possesso del diploma specifico.

Per l'insegnamento delle libere attività complementari e nei corsi per adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo.

I provvedimenti di conferimento di supplenze adottati in difformità delle disposizioni contenute nei precedenti commi sono privi di effetti, ferma restando la responsabilità diretta di coloro che li abbiano disposti.

I primi due commi non sono stati modificati.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I commi quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 15 con la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 16 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 16.

(Competenze in materia di assunzione di personale non di ruolo per gli insegnamenti di arte applicata).

L'articolo 17 della legge 9 agosto 1978, n. 463, è modificato nel senso che per gli in-

segnamenti di arte applicata, per i quali non sono previsti titoli di studio, tutte le competenze in materia di assunzione di personale non di ruolo, ivi compresa quella relativa al contenzioso, sono devolute al provveditore agli studi.

L'accertamento e la valutazione dei titoli professionali sono affidati dal provveditore agli studi competente ad una commissione presieduta da un preside di istituto d'arte estratto a sorte e composta da due insegnanti, di cui uno titolare di cattedra artistico-professionale, relativa al corrispondente posto di insegnamento di arte applicata.

Il primo comma non è stato modificato.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16 con la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 17 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 17.

(Supplenze brevi).

Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, i docenti di ruolo e non di ruolo sono tenuti a supplire i docenti che si assentino per non più di sei giorni, anche in eccedenza all'orario settimanale obbligatorio d'insegnamento di 18 ore, previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e sino ad un massimo di tre ore aggiuntive al predetto orario.

Le ore eccedenti l'orario settimanale obbligatorio sono retribuite secondo le disposizioni vigenti in materia.

Il preside designa il docente, chiamato ai sensi del precedente primo comma a sostituire il collega assente, ove possibile, tra i do-

7^a COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (22 aprile 1982)

centi della medesima classe o della medesima disciplina, tenendo conto dell'esigenza di assicurare uniformità di trattamento ai docenti in servizio nella scuola.

Le senatrici Conterno Degli Abbati e Ruhl Bonazzola hanno presentato il seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

impegna il Governo:

ad operare una attenta verifica sulle conseguenze di quanto disposto dall'articolo 17 del disegno di legge n. 1112-B, sia sul piano finanziario che dal punto di vista didattico, e a presentare al più presto al Parlamento un disegno di legge sullo stato giuridico del personale docente in cui si prendano in esame tutti i problemi relativi all'organizzazione del lavoro, previa contrattazione sindacale, esaminando in particolare la questione delle supplenze brevi».

O/1112-B/3/7

CONTERNO DEGLI ABBATI. In pratica l'ordine del giorno si illustra da sè, ribadendo un vecchio discorso, da sempre portato avanti.

PARRINO. Mi dichiaro favorevole all'ordine del giorno.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'ordine del giorno delle senatrici Conterno Degli Abbati e Ruhl Bonazzola.

FALCUCCI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dovrei esprimere parere contrario per le ragioni già manifestate. Tuttavia, è evidente che questi problemi, che attengono all'organizzazione del servizio scolastico, possono essere oggetto di discussione in sede di contrattazione sindacale. Pertanto, la formula non è preclusiva per altre soluzioni che potrebbero risultare più idonee avendo riguardo agli interessi della scuola e al rispetto dei diritti dei docenti.

Il Governo, perciò, accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione per la parte relativa alle prospettive future.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione dell'articolo.

I primi due commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo nel suo insieme.

CONTERNO DEGLI ABBATI. Nonostante i miglioramenti già ottenuti qui al Senato — mi riferisco alla diminuzione dei giorni di assenza dei docenti che comportino la possibilità di ricorrere alla supplenza, scesi da venti a sei — si rimane nella posizione precedente; conseguentemente, ci asteniamo dalla votazione.

MARAVALLE. Pur con le osservazioni già esposte in sede di discussione generale, a me sembra che la modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento sia migliorativa e non peggiorativa rispetto al senso della supplenza breve, che è quello di far sì che la classe risenta il meno possibile della mancanza dell'insegnante.

Dichiaro perciò il mio voto favorevole all'articolo 17.

PARRINO. Anche noi nutrivamo delle perplessità. Però dichiaro il nostro voto favorevole, in quanto riteniamo che la Camera dei deputati abbia apportato un emendamento decisamente migliorativo.

ULIANICH. Come già detto in discussione generale, noi ci asteniamo.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Condivido le dichiarazioni dei senatori Parrino e Maravalle.

7^a COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (22 aprile 1982)

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 17 con la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 18 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 18.

(Modifiche alla normativa in materia di comandi).

A partire dall'inizio dell'anno scolastico 1983-84 sono soppressi i comandi previsti dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, con esclusione dei comandi previsti da altre norme di legge speciali, che rimangono fermi nel numero disposto in base a ciascuna di esse.

Sono abrogate altresì tutte le disposizioni che prevedono comandi di personale docente di ruolo per insegnamenti in scuole di grado od ordine diverso da quello delle scuole di appartenenza. Sono, comunque, fatti salvi i comandi disposti per l'attuazione dei progetti di sperimentazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Salvo quanto disposto dai successivi articoli 63 e 64, il personale comandato per effetto delle disposizioni abrogate dal presente articolo è restituito ai compiti di istituto.

Per gli incarichi, di cui all'articolo 65 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, svolti presso enti diversi dallo Stato, l'esonero dall'insegnamento non può superare l'anno scolastico e gli assegni sono a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.

Per gli incarichi ispettivi di cui all'articolo 119, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417,

l'esonero dal servizio è limitato ai giorni effettivamente necessari per l'espletamento dell'incarico.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo comma non è stato modificato.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il quarto e il quinto comma non sono stati modificati.

Passiamo alla votazione dell'articolo nel suo insieme.

CONTERNO DEGLI ABBATI. Dichiaro la nostra astensione a causa dello slittamento della data.

FALCUCCI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Questo scivolamento era inevitabile. Abbiamo dovuto fare già la circolare per l'attribuzione dei comandi ai provveditori per non creare interferenze nell'assegnazione degli incarichi, con turbamento dell'inizio dell'anno scolastico. Conseguentemente, per il ritardo nell'approvazione della legge e avendo già dovuto provvedere con quella circolare, proprio nella fase finale ci siamo trovati nella necessità di determinare lo slittamento.

Solo questa è la ragione che sta alla base del cambiamento della data.

CONTERNO DEGLI ABBATI. Non entro nel merito; dico solo che si poteva benissimo ritirare la circolare.

FALCUCCI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non potevamo perchè il termine ultimo per i Provveditorati è il 30 aprile.

CONTERNO DEGLI ABBATI. Mantengo l'astensione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 18 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 19 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 19.

(Trasferimenti e assegnazioni provvisorie).

I trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.

I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50 per cento dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili, sia per compensazione.

Nella tabella di valutazione di cui all'articolo 68, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, modificato dall'articolo 58 della legge 11 luglio 1980, n. 312, l'anzianità di servizio di ruolo è valutata in modo che il servizio prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza sia computato in misura doppia rispetto ad altro servizio riconosciuto o valutato. È altresì attribuito un punteggio per il superamento delle prove di esame di concorsi, per titoli ed esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di pari livello o di livello superiore.

Ai fini della scelta del personale da trasferire in caso di soppressione di posto o di cattedra, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 70, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si tiene conto di tutti gli elementi previsti dalla tabella di valutazione, di cui all'articolo 68, secondo comma, del medesimo decreto legislativo, così come modificato dal disposto del precedente comma. Restano ferme le di-

sposizioni di cui all'articolo 60 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I trasferimenti di ufficio per soppressione di posto o di cattedra sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti a domanda del personale proveniente da altro comune o, in mancanza, da altro distretto.

Le tabelle di valutazione da approvare ai sensi del presente articolo non si applicano ai trasferimenti e passaggi relativi all'anno scolastico 1982-1983, mentre si applicano alle utilizzazioni relative al medesimo anno scolastico.

Non possono comunque essere disposti trasferimenti da altra provincia per un numero di posti corrispondente al numero dei docenti immessi in ruolo o da immettere in ruolo ai sensi della presente legge, i quali, in servizio nella provincia, siano in attesa della sede definitiva.

I docenti di cui al precedente comma possono chiedere di essere trasferiti in altra provincia ove vi sia disponibilità di posti dopo l'effettuazione dei trasferimenti del personale di ruolo.

Le assegnazioni provvisorie possono essere disposte soltanto per posti ai quali non sia possibile destinare nè personale docente di ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive, nè eventuale personale docente non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia.

Ad integrazione di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 59 della legge 11 luglio 1980, n. 312, hanno titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria di sede anche gli insegnanti trasferiti d'ufficio per soppressione di posto.

La Camera dei deputati ha modificato soltanto il terzo comma, dei quattro di cui era composto l'articolo nel testo approvato dal Senato, ma ha inserito, tra il secondo ed il terzo, sei commi aggiuntivi; pertanto, nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento l'articolo 19 risulta composto di dieci commi.

Il senatore Schiano ed altri senatori del Gruppo democratico cristiano hanno presen-

tato un emendamento tendente a sopprimere i commi settimo e ottavo.

FAEDO. Il settimo comma, che dice: «Non possono comunque essere disposti trasferimenti da altra provincia per un numero di posti corrispondente al numero dei docenti immessi in ruolo o da immettere in ruolo ai sensi della presente legge ...», lede i diritti dei vincitori di concorsi precedenti. Sono quindi favorevole alla sua soppressione.

SCHIANO. Il problema fu ampiamente dibattuto nella nostra Commissione durante la discussione svoltasi in prima lettura e si concluse in una presa di posizione ben precisa. Dicemmo, cioè, che fra gli interessi di coloro i quali hanno affrontato il concorso fuori dalla provincia di residenza, in quanto nella propria provincia non c'erano posti o, quanto meno, erano tanto pochi da far nutrire scarsissime possibilità di vittoria, e gli interessi di coloro che, precari, vengono inseriti in ruolo *ope legis* (venendo così a coprire un gran numero dei posti vacanti nell'ambito della provincia), noi ritenevamo equo e onesto stabilire che dei posti che si rendono vacanti ogni anno nelle singole province il cinquanta per cento venga ricoperto da coloro che entrano in ruolo in forza della presente legge e il cinquanta per cento venga ricoperto per trasferimento da altre province.

La Camera dei deputati ha ritenuto di modificare questa valutazione (che noi ritenevamo, ripeto, equa) inserendo il settimo e l'ottavo comma con i quali si dichiara che non possono essere comunque disposti trasferimenti da altra provincia per un numero di posti corrispondente al numero dei docenti immessi in ruolo o da immettere in ruolo ai sensi della presente legge. Con ciò si viene a creare in molte province una sottrazione notevole di posti e una diminuzione di possibilità di immissione in ruolo di coloro che, avendo vinto due anni fa il concorso in altre province, aspirano a rientrare nella loro. In questo modo costoro vedono frustrate le loro aspirazioni.

A me ed ai colleghi che hanno sottoscritto con me questo emendamento pare doveroso,

per senso di equità, ristabilire la proporzione del cinquanta per cento e sopprimere, quindi, i due commi introdotti dalla Camera dei deputati.

MARAVALLE. Pur condividendo alcune perplessità in fatto di trasferimenti, e pur ritenendo valide le aspettative di chi, già vincitore di concorso da diversi anni, chiede e spera di poter ottenere un avvicinamento alla famiglia, io pongo ancora una volta all'attenzione della Commissione la perplessità del Gruppo socialista circa l'opportunità di presentare emendamenti. Infatti noi non ne abbiamo presentati per un motivo anche logico: tutti abbiamo sottolineato l'urgenza di questo disegno di legge, ed abbiamo detto che i tempi a disposizione sono molto ristretti; ora, se questo provvedimento verrà ancora una volta emendato, non possiamo immaginare quali saranno i tempi necessari per la sua approvazione definitiva. Questo è il mio timore e quello del mio partito.

Vorrei pertanto pregare i colleghi democristiani di trasformare, se possibile, l'emendamento da loro presentato in ordine del giorno. Dichiaro anche che il Partito socialista voterà contro ogni emendamento che verrà presentato, proprio per il motivo esposto della necessità di tempi brevi per l'approvazione e la successiva applicazione del disegno di legge al nostro esame.

ULIANICH. Proprio per essere coerenti con la filosofia del nostro atteggiamento, per questa scelta che abbiamo fatto di concludere con la massima celerità questa approvazione del provvedimento, anche il Gruppo della Sinistra indipendente non ha formalizzato alcune osservazioni che avrebbero potuto essere tradotte in emendamenti, e ciò per non ritardare l'iter stesso della legge. Per questo anche il Gruppo della Sinistra indipendente si permette di chiedere ai colleghi della Democrazia cristiana di non insistere nel voler mantenere l'emendamento presentato.

PAPALIA. Desidero fare osservazioni analoghe a quelle svolte dai senatori Maravalle e Ulianich, considerando però un elemento. Vi

sono in questa legge una serie di punti che certamente provocano non solo a noi, ma ritengo alla grande maggioranza della Commissione talune perplessità. Ciascuno di noi ha ricevuto degli appunti, delle lettere, delle considerazioni, anche delle proteste che riguardano una serie di questioni, per cui il problema che si pone è il seguente: occorre verificare se vogliamo entrare nel merito e cercare di risolvere tutte queste questioni, che sono importanti, e alcune anche di principio. Ad esempio, i professori che hanno sostenuto concorsi per presidi rappresentano un grosso problema.

Il Gruppo comunista ritiene responsabilmente di non presentare alcun emendamento nemmeno su questi punti, in quanto la questione da valutare in via principale ci sembra che la presentazione di emendamenti porta inevitabilmente ad un allungamento dell'*iter* di questa legge, che ha già determinato preoccupazioni e proteste anche notevoli da parte degli interessati. Non mi pare quindi opportuno, per problemi che possiamo risolvere in altri momenti, creare una tensione nella scuola proprio verso la fine dell'anno scolastico.

Per queste ragioni anch'io chiedo ai colleghi democristiani di ritirare il loro emendamento e di trasformarlo in ordine del giorno.

CONTERNO DEGLI ABBATI. Come hanno già detto i colleghi che mi hanno preceduto, tutti noi abbiamo problemi da porre in evidenza. Da diverse parti ci vengono inviate note e lettere dalle quali risultano casi che, visti uno per uno, hanno anche delle ragioni fondate. Una legge, però, non è fatta per durare sempre, la si potrà cambiare; ed anche quello dei trasferimenti è un problema da rivedere in sede di stato giuridico.

Per quanto riguarda la sottovalutazione del servizio prestato dopo la nomina in ruolo, si può osservare che questo sarebbe probabilmente giusto nel caso in cui ci fossero stati concorsi regolari ogni due anni, ma attualmente ci sono insegnanti incaricati che hanno accumulato un grande numero di anni di servizio non di ruolo e che saranno pena-

lizzati per colpe non loro nel momento in cui chiederanno il trasferimento. Se quindi volessimo andare ad esaminare le questioni dal punto di vista pratico, avremmo qualcosa da dire su tutti gli articoli.

Il problema è un altro: è quello delle decisioni definitive da assumere per evitare, oltre tutto, un ritorno del provvedimento alla Camera, nel qual caso non saremmo affatto sicuri di ottenere di nuovo la sede legislativa. Penso infatti che se il provvedimento venisse assegnato all'Assemblea della Camera, con il cumulo di lavoro che essa ha, si arriverebbe alla fine dell'anno scolastico senza aver risolto questi problemi, con la prospettiva di dover affrontare così agitazioni e scioperi che sono un danno non solo per gli insegnanti, ma anche per chi usa la struttura scolastica, e quindi per i ragazzi e per i genitori: creando così un grossissimo problema che non sarebbe giustificato, perchè abbiamo lavorato coscienziosamente per tanti mesi sapendo che non saremmo potuti arrivare ad un risultato perfetto. Questa è la nostra convinzione, e la esprimiamo pur avendo da dire molte cose sulla legge in esame.

Pur avendo molte cose da dire, dunque, ci limitiamo a dichiarare la nostra astensione o il nostro voto contrario, senza pensare alla presentazione di emendamenti. Credo veramente che si tratti di una questione di senso di responsabilità da parte di tutti i colleghi nei confronti del problema preso in considerazione, sul quale abbiamo studiato e lavorato per tanto tempo.

MONACO. Vorrei avere un chiarimento dal relatore in relazione all'ottavo comma; vorrei sapere cioè perchè i docenti non possono chiedere di essere trasferiti in altra provincia ove vi sia disponibilità di posti dopo l'effettuazione dei trasferimenti del personale di ruolo. Una cosa del genere a chi dà fastidio? A chi nuoce? Quale danno comporta? Per la verità io non lo capisco.

FALCUCCI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Ma il comma dice che possono chiedere di essere trasferiti.

MONACO. Ma si sta parlando di sopprimerlo ed è per questo che ho chiesto il chiarimento. Non vedo, infatti, ove vi sia disponibilità di posti dopo l'effettuazione dei trasferimenti del personale di ruolo, che male ci sia a consentire ai docenti di essere trasferiti.

SPITELLA. Signor Presidente, ci rendiamo conto delle considerazioni che sono state fatte dai colleghi degli altri Gruppi. Tuttavia riteniamo che su qualche argomento di particolare gravità, come è questo, sia necessario riflettere un po' più attentamente.

In effetti, mentre in relazione ad altre considerazioni ed osservazioni che sono state fatte in merito ad altri articoli era possibile in qualche modo intervenire dando indicazioni riguardanti l'interpretazione, come è avvenuto in occasione di una osservazione avanzata dal senatore Ulianich (e le indicazioni, che risultano agli atti del dibattito, saranno utili al Governo per la successiva interpretazione delle norme), oppure come per la materia riguardante il tetto dei 30 alunni, quando lo scopo poteva essere raggiunto, entro certi limiti, appellandosi alla responsabilità del Governo, con un ordine del giorno (che era sufficiente anche a nostro parere, e per questo vi abbiamo volentieri aderito), mi pare che in questo caso la formulazione della Camera dei deputati sia assolutamente precettiva: indubbiamente con questa norma una notevole quantità di docenti che hanno molti anni di anzianità saranno costretti a rimanere lontano dalle sedi delle loro famiglie, mentre invece per taluni giovani che entrano in ruolo dopo un periodo molto breve l'acquisizione di una sede più vicina è immediata.

Per tale motivo mi pare che l'accoglimento dell'emendamento non precluda, oggi, in un clima più rasserenato anche politicamente, l'approvazione sollecitata da parte dell'altro ramo del Parlamento: in definitiva, se non diamo la stura agli emendamenti ma ci limitiamo all'essenziale, il lavoro della Camera dei deputati può essere rapidissimo.

Pertanto ci permettiamo di insistere sull'emendamento.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi rendo conto di tutte le ragioni di urgenza che vi sono per una rapida approvazione del disegno di legge (l'ho detto io stesso nella mia relazione), però io guardo al problema anche dal punto di vista della costituzionalità del provvedimento. Esso, infatti, se non venisse accolto l'emendamento che pure io ho sottoscritto, non risulterebbe tale da evitare giudizi di costituzionalità, perchè non è ammissibile che si faccia una norma che crea una disparità di trattamento e per di più a sfavore di una categoria che più delle altre dovrebbe poter avere benefici da una normativa in ordine ai trasferimenti. Se io penso alle centinaia di insegnanti, soprattutto donne, che sono fuori dalla provincia di residenza e attendono la ricongiunzione, visto che gli altri meccanismi nel campo della scuola non funzionano, mi spavento, così come si dovrebbero spaventare tutti i colleghi.

Approvare questo emendamento significa apportare una modifica ad una norma che non è corretta nè sotto il profilo dell'opportunità nè sotto quello della costituzionalità.

Il relatore, pertanto, è favorevole all'emendamento presentato.

FALCUCCI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Devo rivolgere con rammarico, ma con convinzione, l'invito a ritirare l'emendamento, e non per le ragioni da altri addotte di una sollecita entrata in vigore del provvedimento, perchè questa sarebbe una interferenza nell'autonomia della Commissione, bensì per ragioni di merito.

Su questo punto la Camera dei deputati ha molto discusso e, mentre non ritengo assolutamente che vi siano problemi di costituzionalità ma solo problemi di merito, devo avvertire gli onorevoli senatori che, qualora questo emendamento fosse approvato, ciò sconvolgerebbe tutti gli articoli successivi relativi all'immissione in ruolo del personale precario. Questa modifica, infatti, è stata apportata dalla Camera in conseguenza all'abolizione delle graduatorie provinciali regionali e nazionali, inizialmente previste come mec-

canismo per l'immissione in ruolo del personale precario. È stato valutato che questa successione di graduatorie avrebbe determinato una instabilità per un non breve periodo di tempo nella vita scolastica, tale da arrecare pregiudizi.

Non si sono sottovalutati i danni che in parte potrebbero derivare anche al personale già di ruolo e che sta in altre province, ma sono state fatte due considerazioni. Innanzitutto si è riflettuto che per questi posti, che sono stati dati per incarico negli anni precedenti, evidentemente non è stato chiesto trasferimento; infatti, se il personale anziano di ruolo ne avesse fatto richiesta, e se avesse avuto i titoli per conseguirli, sarebbero stati dati per trasferimento e non sarebbero stati assegnati per incarico. In secondo luogo — mi permetto di richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori su questo punto — la modifica apportata all'articolo 19 dalla Camera dei deputati prevede, nell'attribuzione delle dotazioni aggiuntive che saranno applicate con flessibilità, che le stesse non saranno ripartite automaticamente: il 5 per cento non sarà ripartito fra tutte le classi di concorso, per tutte le fasce scolastiche e per tutte le province, ma tale percentuale fa riferimento alla dotazione organica complessiva che viene ripartita a seconda delle esigenze. In sostanza, proprio per tener conto degli interessi legittimi — non parliamo di diritti costituzionalmente garantiti — dei docenti più anziani nel ruolo che potrebbero essere interessati al trasferimento e trovare difficoltà a causa del meccanismo di inserimento dei precari, è previsto che il Ministro della pubblica istruzione, nell'attribuzione della dotazione aggiuntiva, terrà conto del movimento avvenuto con le assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico precedente. Il che vuol dire, in breve, che se da una data provincia — poniamo Milano, perchè in genere il movimento è dal Nord al Sud, come sappiamo — vi è stato un numero elevato di assegnazioni provvisorie in altre province, per queste ultime la dotazione aggiuntiva terrà conto del numero delle assegnazioni provvisorie che

sono state date. Il che vuol dire, in concreto, che, se non al 100 per cento, almeno in larga misura anche le richieste di trasferimento del personale più anziano nel ruolo potranno avvenire.

Quindi, per le considerazioni che ho fatto, credo che sostanzialmente non ci sia danno o che, semmai, esso sia limitato e compensato dalla complessiva maggiore stabilità che noi diamo al corpo docente nel momento in cui si deve attivare un meccanismo così complesso come quello che deriva da questo provvedimento.

Occorre, inoltre, valutare le conseguenze che deriverebbero dall'accoglimento di questo emendamento: ciò implicherebbe la modifica dei successivi articoli del titolo III che vedono abolita la graduatoria provinciale, regionale e nazionale. È chiaro, infatti, che se il personale precario non viene stabilizzato nella provincia dove si trova, si deve ricorrere al meccanismo previsto nel testo precedentemente approvato dal Senato e modificato dalla Camera.

Di questo dovevo rendere edotta la Commissione, mentre nel merito esprimo il parere contrario del Governo.

Il Governo sarebbe invece favorevole ad un ordine del giorno che facesse riferimento a quanto già previsto dall'articolo 19, e cioè che la distribuzione delle dotazioni aggiuntive tenga conto dell'assegnazione provvisoria dell'anno precedente al fine di poter soddisfare le esigenze del personale più anziano del ruolo. L'invito al Governo a tener conto di questo, per evitare le conseguenze di cui giustamente i proponenti dell'emendamento si fanno carico, è accolto come preoccupazione da parte del Governo, non come strumento. Tutti gli inviti ad operare sul piano amministrativo, secondo le possibilità che a parere del Governo ci sono per ovviare a questi inconvenienti, il Governo li accoglie, l'emendamento formale no.

LA RUSSA. Prendo atto delle dichiarazioni del Governo.

7^a COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (22 aprile 1982)

PINTO. Il Governo si è espresso in maniera chiara e circostanziata sulle conseguenze; sono anch'io per il ritiro dell'emendamento.

PRESIDENTE. Ritengo che a questo punto la Commissione abbia elementi sufficienti per valutare la situazione relativamente all'articolo 19. Per quanto riguarda però le osservazioni del Governo circa le eventuali implicazioni sugli articoli successivi, vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario un chiarimento ulteriore.

FALCUCCI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Tutti gli articoli del titolo III che fanno riferimento al meccanismo dell'immissione in ruolo del personale precario sono stati modificati in relazione alla modifica introdotta nell'articolo 19. Quando si era stabilito che i posti per il personale precario erano il 50 per cento di quelli disponibili in ogni provincia, l'altra parte veniva spostata sul piano regionale; quindi, se viene ristabilito il 50 per cento dei posti disponibili per il personale precario, bisogna ristabilire la graduatoria regionale e nazionale, modificando i successivi articoli del titolo III.

PRESIDENTE. A questo punto, proporrei di accantonare l'articolo 19 per consentire una maggiore riflessione; quindi, anche coloro che hanno ragioni politiche per chiedere una riflessione, possono vedere in questa proposta di accantonamento un atto di volontà in linea con la loro preoccupazione.

SPITELLA. Concordo con la proposta del Presidente.

PARRINO. Mi associo alla richiesta di accantonamento.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, l'articolo 19 è accantonato.

MARAVALLE. Signor Presidente, dovendoci recare in Aula per le votazioni, la preghe-
rei di sospendere momentaneamente i lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, i nostri lavori sono sospesi.

I lavori vengono sospesi alle ore 10,50 e sono ripresi alle ore 12,30.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 20 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 20.

(Prima applicazione delle dotazioni aggiuntive).

In prima applicazione della presente legge le dotazioni aggiuntive della scuola materna sono determinate in numero di 5.500 unità complessive; le dotazioni aggiuntive della scuola elementare sono determinate in numero di 36.000 unità complessive; le dotazioni aggiuntive della scuola media sono determinate in numero di 47.000 unità complessive; le dotazioni aggiuntive degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono determinate in numero corrispondente a quello delle unità di personale in soprannumero, risultante anche per effetto delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge.

Per la scuola materna ed elementare, il Ministro della pubblica istruzione ripartisce, con proprio decreto, sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi, le dotazioni aggiuntive di cui al precedente comma, in dotazioni aggiuntive provinciali, tenendo conto della consistenza delle dotazioni organiche delle scuole materne ed elementari funzionanti in ciascuna provincia, della popolazione scolastica relativa, della situazione di ogni singola provincia anche con riferimento al personale docente di ruolo privo di sede di titolarità, del numero degli aspiranti al trasferimento dalle altre province e dei docenti che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria nel movimento relativo all'anno scolastico precedente.

Per la scuola media il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, provvede innanzitutto a ripartire le dotazioni aggiuntive, di cui al precedente primo comma, tra i singoli insegnamenti, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione del personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base anche della consistenza del personale in servizio risultante dai dati forniti dai provveditori agli studi.

Effettuata la ripartizione tra i singoli insegnamenti, ai sensi del precedente comma, il Ministro della pubblica istruzione, con il medesimo decreto per detta ripartizione previsto, procede a ripartire su base provinciale le dotazioni aggiuntive, relative ai singoli insegnamenti, tenendo conto, per ciascuna provincia, della consistenza delle rispettive dotazioni organiche, della situazione del personale docente di ruolo privo di sede di titolarità, del numero degli aspiranti al trasferimento dalle altre province e dei docenti che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria nel movimento relativo all'anno scolastico precedente.

Il 50 per cento dei posti compresi nelle dotazioni aggiuntive della scuola materna, elementare e media di cui al presente articolo, con esclusione degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, è assegnato al concorso ordinario che sarà indetto in prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore. Per la costituzione delle relative commissioni di concorso non si dà luogo alla scelta per sorteggio prevista nel precedente articolo 3, secondo e terzo comma.

Il bando è disposto per tutti gli ordini e i gradi di scuola, ancorchè al relativo concorso non siano attribuiti posti, in conformità ai criteri di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, al fine di assicurare comunque la possibilità agli aventi titolo di conseguire la prescritta abilitazione. Le nomine possono essere disposte ai sensi del tredicesimo comma del precedente articolo 2, anche per i posti eventualmente disponibili dopo l'accantonamento di quelli occorrenti per le immissioni in ruolo nelle dotazioni

organiche previste dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il restante 50 per cento dei posti compresi nelle dotazioni aggiuntive della scuola materna, elementare e media di primo grado è utilizzato per il riassorbimento degli eventuali soprannumeri conseguenti alle immissioni in ruolo.

CONTERNO DEGLI ABBATI. Vorrei dal relatore una spiegazione a proposito della scomparsa del numero delle unità in relazione alla scuola secondaria superiore.

SAPORITO, relatore alla Commissione. Nel testo della Camera dei deputati era stato predeterminato il numero di 20.000 come dotazione organica aggiuntiva per le esigenze degli istituti e scuole d'istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte. Se non ricordo male, però, in sede di discussione vi erano state sempre molte perplessità da parte di alcune forze politiche sull'eccessivo numero di unità che veniva assegnato per questo livello scolastico. E la Camera giustamente, anzichè predeterminare un numero che potesse risultare esorbitante rispetto a quelli che poi saranno i risultati delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge, ha previsto la utilizzazione di un meccanismo di numero aperto, numero pari, cioè, a quello che risulterà, per questo livello scolastico, dalle immissioni in ruolo contemplate dalla legge.

Mi sembra che questa soluzione sia la più corretta, senza peccare di eccessi rispetto alle esigenze reali che potranno intervenire.

CONTERNO DEGLI ABBATI. La questione degli eccessi è un po' difficile toccarla, da tutti i punti di vista. Mi sembra tuttavia che la questione delle unità da assegnare alla scuola secondaria superiore sia anche collegata alla questione dell'applicazione della riforma di questo tipo di scuola.

Quindi, fare qualcosa che poi possa risultare limitativo proprio in vista di una riforma che invece richiederà l'impiego di molte persone, ove si pensi anche al diverso modo di

organizzazione del lavoro all'interno della scuola secondaria, mi sembra che non sia troppo positivo. Comunque, noi ci limitiamo ad astenerci dal voto sull'articolo 20 per questi motivi.

FALCUCCI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Devo dire che non è stato operato un intervento limitativo rispetto alla prospettiva della riforma della scuola secondaria superiore.

La modifica è avvenuta proprio in relazione alla riforma della scuola secondaria superiore, nel senso che da parte di tutti i Gruppi della Camera dei deputati si è convenuto che, essendo in fase di discussione avanzata (e speriamo nella prossima settimana di concludere l'esame) tale riforma, nel cui ambito è prevista tra le norme di delega al Governo tutta la ristrutturazione dell'organico nonché il diverso accorpamento delle classi di concorso e via dicendo, non fosse opportuno andare a modificare qualitativamente e quantitativamente l'organico stesso attraverso una dotazione aggiuntiva che, nella misura in cui eccedesse il numero dei precari, in realtà poi non si saprebbe neanche come utilizzare. Perchè, per esempio, essendo il primo criterio di utilizzazione dei precari quello della sostituzione dei docenti, è chiaro che non si può sostituire il docente in una disciplina con quello di un'altra disciplina.

Quindi, la dotazione aggiuntiva è riferita al numero totale del personale in soprannumero ai fini dell'assorbimento del personale stesso; mentre (ecco la diversità) non vengono messi a concorso per la dotazione aggiuntiva posti riferiti alla scuola secondaria superiore; cioè, i 10.000 posti che dovevano essere messi a concorso per questo livello scolastico.

Questo elemento credo sia opportuno registrarlo anche perchè possa servire come chiarificazione nei riguardi del Ministero del tesoro il quale in ordine alla formulazione del testo aveva il dubbio che si mettessero a concorso anche i 10.000 posti della scuola secondaria superiore.

Non so se sono stata sufficientemente chiara. Ribadisco che, mentre per tutte le altre fasce scolastiche il soprannumero è assorbito per il 50 per cento della dotazione aggiuntiva, perchè l'altro 50 per cento va al concorso ordinario, per la scuola secondaria superiore la dotazione aggiuntiva è invece pari al numero totale di precari (in modo da assicurare il totale assorbimento), mentre non vengono messi a concorso i posti per la dotazione aggiuntiva, tranne per le classi di concorso per le quali risultassero delle vacanze.

Questo è un chiarimento che ho inteso dare, sia per rispondere alla senatrice Conterno Degli Abbati, sia perchè rimanga agli atti per ogni eventuale dubbio da parte del Tesoro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 20 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

MARAVALLE. Signor Presidente, a questo punto vorrei fare una proposta che, se accettata, potrebbe forse risolvere molte delle perplessità emerse nel corso della discussione e nel contempo accoglierebbe almeno in parte le istanze di coloro che hanno presentato o che intendono presentare emendamenti al testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

Vorrei dunque invitare i presentatori dell'emendamento all'articolo 19, dianzi accantonato, a ritirare l'emendamento stesso tramutandolo in ordine del giorno al fine di invitare il Governo a predisporre un disegno di legge in cui si tenga conto dell'esigenza di rivedere i punti ritenuti non soddisfacenti della normativa in esame. Ci troveremmo così nella condizione di poter approvare rapidamente questo disegno di legge, senza rinviarlo alla Camera, e di poter poi discutere e approfondire i vari problemi che il testo attuale fa emergere.

Credo che sia interesse non soltanto della mia parte politica, ma anche delle altre parti

7^a COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (22 aprile 1982)

risolvere il problema dei trasferimenti, sul quale le dichiarazioni del Governo non mi hanno molto convinto. Con la presentazione da parte dello stesso Governo di un disegno di legge, tutte le forze politiche avranno modo di riconsiderare tale problema e gli altri che certamente sorgeranno.

Il mio Gruppo non ha alcuna difficoltà ad aderire ad un ordine del giorno in tal senso, mentre è senz'altro contrario a qualsiasi emendamento al fine appunto di evitare il rinvio del provvedimento all'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. In relazione alla proposta avanzata dal senatore Maravalle — nella quale mi sembra si possa cogliere una tesi di ordine generale relativa alla opportunità di non introdurre emendamenti nel testo, che è già stata sostenuta dallo stesso senatore Maravalle e dai senatori Conterno Degli Abbati, Ulianich e Papalia, ed una tesi più specifica relativa all'emendamento che è stato presentato e a quelli che sono stati annunciati — possiamo riprendere l'esame dell'articolo 19, precedentemente accantonato.

Ricordo che la Camera dei deputati ha inserito nel testo approvato dal Senato sei commi aggiuntivi, per cui l'articolo risulta composto di dieci commi, e che i senatori Schiano ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere i commi settimo e ottavo.

SCHIANO. Tenuto conto di tutto l'andamento della discussione e delle perplessità che sono state avanzate, pur ritenendo che la nostra preoccupazione sia fondata e rispondente ad esigenze di equità, accogliamo l'invito del senatore Maravalle e ritiriamo l'emendamento. In sua vece presentiamo il seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in considerazione del fatto che le disposizioni contenute nell'articolo 19 del disegno di legge n. 1112-B, in ordine ai trasferimenti del personale docente della scuola, risultano

non corrispondere alla necessità di soddisfare le aspettative di molti docenti di ruolo in attesa di trasferimento nella provincia di residenza,

invita il Governo:

a voler predisporre una nuova disciplina della materia per venire incontro alle legittime attese del suddetto personale».

0/1112-B/4/7

PRESIDENTE. Comunico che hanno apposto la propria firma all'ordine del giorno, oltre al senatore Schiano, i senatori Saporito, Parrino, Spitella, Maravalle, Conterno Degli Abbati e Buzzi.

FALCUCCI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Faccio rilevare alla Commissione che il quarto comma dell'articolo 20 recita: «Effettuata la ripartizione tra i singoli insegnamenti, ai sensi del precedente comma, il Ministro della pubblica istruzione, con il medesimo decreto per detta ripartizione previsto, procede a ripartire su base provinciale le dotazioni aggiuntive, relative ai singoli insegnamenti, tenendo conto, per ciascuna provincia, della consistenza delle rispettive dotazioni organiche, della situazione del personale docente di ruolo privo di sede di titolarità, del numero degli aspiranti al trasferimento dalle altre province e dei docenti che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria nel movimento relativo all'anno scolastico precedente». Il Governo non ha alcuna difficoltà a dichiarare che opererà valutando in stretto collegamento quanto disposto dall'articolo 19 con quanto disposto dall'articolo 20.

Con ciò intendo dire che in qualunque ripartizione delle dotazioni aggiuntive si terrà concreto conto delle esigenze del personale che tende a trasferirsi da altre province, cosicché la stabilizzazione del personale precario nelle attuali sedi di servizio non costituirà in linea di fatto un pregiudizio insuperabile per accogliere anche le esigenze di trasferi-

mento di coloro che lo attendono prestando attualmente servizio in altre sedi.

Aggiungo che, ancorchè la richiesta dell'ordine del giorno trovasse rapida applicazione, non sarebbe immediatamente applicabile per il prossimo anno scolastico. Ecco perchè ho sottolineato il collegamento con l'articolo 20; perchè, evidentemente, il problema si porrà successivamente. Laddove, viceversa, la disciplina dei trasferimenti si riferisca più in generale all'organizzazione del servizio scolastico, il discorso può essere opportunamente rivisto anche alla luce dell'esperienza che potrà emergere dall'applicazione dell'attuale legge.

Con queste indicazioni, dichiaro di accogliere l'ordine del giorno.

SCHIANO. La ringrazio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione dell'articolo 19.

I primi due commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti i commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, che sono stati aggiunti dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Metto ai voti il nono comma, corrispondente al terzo comma del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il decimo comma, corrispondente al quarto comma del testo approvato dal Senato, non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 19 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 21 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

TITOLO III

NORME TRANSITORIE DI IMMISSIONE IN RUOLO

CAPO I.

IMMISSIONE NEI RUOLI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE

Art. 21.

(Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980).

Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, già forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1981.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà assegnata nell'ambito provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito l'incarico, a partire dall'anno scolastico 1983-1984.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 22 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 22.

(Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980).

Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, già forniti della prescritta abili-

tazione, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1982.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985 dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 21.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 21.

Metto ai voti il primo e il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il terzo comma non è stato modificato, ed è stato invece soppresso il quarto ed ultimo comma del testo approvato dal Senato. Poichè nessuno ne propone il ripristino, metto ai voti l'articolo 22 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 23 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 23.

(Sessione riservata agli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna).

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è indetta una sessione riservata degli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, con una prova scritta ed una prova orale.

La prova scritta consisterà nella trattazione di un argomento relativo agli orientamenti della attività educativa della scuola materna, con particolare riferimento alla sua impostazione metodologica. La prova orale avrà come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tenderà a svilupparne le

connessioni con altri argomenti dei suddetti orientamenti, anche ai fini di una più organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del precedente titolo I, con esclusione della scelta per sorteggio dei componenti le relative commissioni d'esame. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dall'organo che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali prima della conclusione del concorso.

Alla sessione riservata degli esami di abilitazione di cui al precedente primo comma sono ammessi gli insegnanti nelle scuole materne statali, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio con incarico nell'anno scolastico 1980-1981.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti, uno da parte del senatore Schiano, degli altri senatori del Gruppo democratico cristiano e del senatore Mitterdorfer e l'altro da parte del senatore Monaco, che, nella sostanza, traggono entrambi motivo dalla soppressione disposta dalla Camera dei deputati dell'ultimo comma dell'articolo 23 nel testo approvato dal Senato (e dalla conseguente soppressione dell'ultimo comma del successivo articolo 35).

L'emendamento dei senatori Schiano ed altri tende ad aggiungere all'articolo 23 i seguenti commi:

«Ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono ammessi alla sessione riservata i docenti non abilitati, in servizio negli anni scolastici 1980-1981 e 1981-1982 in qualità di supplenti nelle scuole materne statali e negli istituti e scuole di istruzione secondaria pareggiati o legalmente riconosciuti.

Per la validità del servizio negli anni scolastici indicati nel comma precedente, si appli-

7^a COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (22 aprile 1982)

ca il disposto di cui agli articoli 27, penultimo ed ultimo comma, e 38, ultimo comma, della presente legge».

L'emendamento del senatore Monaco tende semplicemente a ripristinare nell'articolo l'ultimo comma del testo approvato dal Senato che, come ho dianzi detto, è stato soppresso dalla Camera dei deputati. Il senatore Monaco ha presentato analogo emendamento al successivo articolo 35.

SCHIANO. Dal momento che la questione è stata dibattuta a lungo nel corso della prima lettura del disegno di legge, limiterò il mio intervento ad una breve illustrazione. Si tratta, in sostanza, di un emendamento che tende a ristabilire una condizione di equità. Lo Stato chiede, giustamente, che coloro che insegnano nella scuola, siano abilitati. Per altro verso, lo Stato da anni non organizza esami di abilitazione per tutta una serie di vicende che i colleghi ben conoscono.

Al fine di superare la situazione creatasi, per cui numerosi docenti insegnano in scuole di Stato senza abilitazione, questo provvedimento propone di istituire una abilitazione che chiamerei didattica dal momento che, come si dice espressamente nell'articolo in esame, prevede una prova scritta il cui contenuto verte sulla esperienza del candidato, esigendo lo svolgimento di un argomento attinente ai programmi, e subito dopo una prova orale che prende avvio da quella scritta e, partendo dai temi in essa espliciti, si sviluppa in più ampio colloquio. Si tratta, ripeto, di un'abilitazione didattica, se posso usare questa espressione.

Lo Stato, in pratica, chiede ad ogni insegnante di scuola, sia essa statale o non statale, di essere abilitato; all'uopo organizza questa particolare sessione di abilitazione didattica per i soli suoi docenti. Non vedo peraltro la ragione per la quale non si debba consentirla anche ai docenti supplenti della scuola non statale. A meno che non si sostenga che la scuola non statale, di qualunque indirizzo, non faccia didattica; cosa che da nessuna parte, nè politica nè culturale, ho mai sentito sostenere.

Non abbiamo quindi dubbi sull'equità del nostro emendamento. E ricordo che questo era l'emendamento che avevamo presentato nel corso della prima valutazione del presente provvedimento: lo stesso emendamento che la maggioranza della Commissione aveva approvato.

Ora è accaduto che alla Camera si è rimesso in discussione il problema: da quel che risulta dagli atti parlamentari, il presidente della Commissione pubblica istruzione dell'altro ramo del Parlamento aveva ritenuto di proporre un testo che, recependo quello del Senato, allargava peraltro la possibilità di partecipare a questa sessione riservata ai soli fini abilitativi anche agli insegnanti supplenti delle scuole di Stato con due anni di servizio.

Ebbene, noi riteniamo che il testo Romita — se così si può dire — esaminato nell'altro ramo del Parlamento e che aveva ricevuto adesioni da più parti, tanto da essere valutato positivamente dalle organizzazioni sindacali, sia meritevole di essere riproposto all'attenzione della nostra Commissione e di essere favorevolmente accolto.

MONACO. Sono tre anni che discutiamo questo argomento; orientamento politico non significa soltanto orientamento di maggioranza o di minoranza, ma significa avere una chiara visione della vita sociale dei cittadini. Io sono testimone e partecipe della battaglia che i precari stanno conducendo da tre anni, però in una società come quella attuale, in cui si dice che siamo tutti uguali e si vogliono sostenere gli interessi di tutti i lavoratori, non comprendo perchè si continui a fare delle distinzioni tra un lavoratore e un altro. Ci troviamo di fronte ad una massa di gente che non ha fatto concorsi non per sua colpa; si tratta di lavoratori come gli altri, di gente che aspetta il concorso per sistemare la propria posizione. Chi opera presso gli istituti parificati, per esempio, non è riuscito a trovare la via per avere un incarico o una supplenza presso un istituto statale, e pur di lavorare e quindi poter vivere ha accettato un posto in un istituto parificato. Non so perchè si voglia fare una discriminazione tra

lavoratori degli istituti parificati e quelli degli istituti statali.

Per queste ragioni, che mi sembrano di carattere politico (senza voler dare un colore alla politica), mi pare che sia doveroso ripristinare i commi che la Camera dei deputati ha soppresso agli articoli 23 e 35, esprimendo meraviglia per il fatto che abbia ritenuto di doverli sopprimere. Potrei comunque aderire all'emendamento del senatore Schiano che è di carattere più ampio rispetto a quello da me presentato.

MARAVALLE. Rischio di essere monotono, ma il punto a mio avviso è se vogliamo che questo provvedimento sia approvato rapidamente e diventi legge dello Stato. Certamente siamo tutti liberi di presentare emendamenti e di discuterli, ma vorrei ricordare l'invito da me rivolto, in sede di esame dell'articolo 19, ai presentatori di emendamenti affinché li trasformino in un ordine del giorno che impegni il Governo a presentare al più presto un disegno di legge per risolvere le varie questioni.

Il problema dell'articolo 23 è che sotto un'unica norma si vogliono riparare situazioni diverse: perchè una cosa è la mancanza di abilitazione che tutti i cittadini avrebbero potuto conseguire e un'altra cosa è il problema di una abilitazione riservata ad una categoria di cittadini che è già impegnata nella scuola statale in diverse forme.

Inviterei pertanto nuovamente la Commissione a non apportare modifiche al testo e i presentatori di emendamenti a tramutarli in un ordine del giorno che impegni il Governo a presentare un disegno di legge per risolvere non una singola questione, ma tutti i problemi che con l'approvazione di questo provvedimento si porranno.

CONTERNO DEGLI ABBATI. La legge era nata con una indicazione precisa e questa abilitazione era esclusivamente ciò che serviva agli insegnanti per entrare in ruolo, cosa cui avevano diritto in quanto incaricati da anni.

Ricordo che nel comitato ristretto, quando la prima volta si sollevò la questione degli insegnanti di scuola privata e parificata, la senatrice Falcucci (che ha lavorato tanto tempo con noi) disse che il problema non si poteva porre in questa maniera. È vero che lo Stato da anni non fa abilitazioni, ma nessuno si sogna di dire che la scuola non statale non fa didattica; il problema è che gli insegnanti sono assunti in questo settore al di fuori di qualsiasi graduatoria. È un rapporto di lavoro di carattere discrezionale che va assolutamente regolamentato sotto altri aspetti. D'altra parte quella «riservata» non è l'unica abilitazione esistente; la legge dice con chiarezza che «entro 90 giorni» deve essere attivata sia l'abilitazione riservata che quella da conseguirsi mentre si tenta di vincere un concorso a cattedra. I concorsi contemporanei, se per caso la Commissione non dovesse accogliere l'invito del senatore Maravalle, decidendo malauguratamente nel senso dell'emendamento, saranno intasati dalle stesse persone e difficilmente gestibili perchè è ovvio che chi tenterà l'abilitazione riservata tenterà anche l'altra. Se l'interpretazione sarà di questo tipo, ne verranno fuori difficoltà incredibili da un punto di vista numerico. Ma queste cose le abbiamo già dette, ed oggi le stiamo solo precisando.

Il problema è che qui ci si vuole assumere una responsabilità che avrà conseguenze molto gravi: rinviare la legge alla Camera dei deputati. Non è opportuno che si decida in questo senso, perchè la situazione dei precari diventerà veramente incontrollabile. Chi ha partecipato all'assemblea del coordinamento dei precari — parlo del coordinamento dei precari, ma possiamo anche aggiungere i sindacati — sa benissimo che legittimamente questo comportamento ricadrà sull'attività politica di chi si assume la responsabilità di fare in modo che questa legge, che può anche non piacere ma che è necessaria, per un verso o per un altro non concluda il suo *iter* oggi, come sarebbe possibile fare.

ULIANICH. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, già nella discussione in Aula

di questo disegno di legge il Gruppo della Sinistra indipendente si era dichiarato contrario alla filosofia che sottende questo ed altri articoli. Era stata affermata l'esistenza di docenti abilitati senza posto di insegnamento e di docenti non abilitati con posto di insegnamento, eventi dovuti talvolta alla fortuna o all'imprevisto. Noi avevamo proposto l'abilitazione ordinaria per tutti, dichiarandoci contrari alle abilitazioni riservate.

È chiaro che, nel momento in cui si pone il problema del concorso per le abilitazioni riservate, si apre una serie di questioni: vi sono laureati da sette anni che non hanno avuto la possibilità di presentarsi a nessun concorso di abilitazione. Ora, equità vorrebbe che si tenesse conto di questa massa di laureati che non hanno potuto abilitarsi per mancanza di sessioni. Perché privilegiare unicamente coloro che hanno avuto un anno di supplenza o di incarico, dato interpretabile in modo univoco?

A nostro avviso, nel contesto di un discorso equo, bisognerebbe tener conto di tutti i laureati che si sono trovati nella impossibilità di presentarsi a concorsi abilitativi nel quinquennio 1975-1980.

Pertanto, il nostro voto sarà ancora contrario all'articolo 23 e agli altri articoli che si ispirano agli stessi orientamenti, nonchè all'emendamento presentato, per i motivi già addotti all'inizio di questa seduta circa un ulteriore blocco dell'*iter* del provvedimento, non soddisfacendo inoltre un criterio di equità.

PARRINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri in sede referente ho parlato della responsabilità che ci si assume in ordine ai tempi di approvazione della legge. Ci rendiamo conto tutti, e principalmente chi vi parla, per un senso di responsabilità morale oltre che civile e legislativa, del rischio di rinviare il provvedimento nuovamente emendato alla Camera. Io avevo preannunciato un no definitivo a qualsiasi modifica perchè la situazione politica, ieri mattina, era diversa da quella di oggi. Eravamo, infatti, sull'orlo dello scioglimento del Parlamento ed in una

situazione politica in cui si doveva approvare a qualsiasi costo il testo pervenutoci dalla Camera, non ritenendo ci fosse altro margine di tempo.

Non voglio dire che la situazione politica sia completamente chiarita e superata, ma per quel che abbiamo appreso dalle forze politiche responsabili, abbiamo un margine di tempo che consente di modificare qualche stortura perpetrata, a mio avviso, dall'altro ramo del Parlamento.

Chi vi parla ha presentato, insieme al senatore Schiano, l'emendamento che estendeva ai soli fini abilitativi la possibilità del concorso riservato agli insegnanti di scuole private e parificate. Quindi, la mia posizione riemerge perchè ritengo che tutti i cittadini italiani abbiano eguali diritti, come è stato detto anche da altri, diritti che non possono venir meno per il semplice fatto che alcuni sono stati più sfortunati ed invece di insegnare nella scuola statale sono andati a finire nelle scuole private. Se valutiamo il provvedimento intrinsecamente, dobbiamo ammettere che possono conseguire l'abilitazione, e quindi l'immissione in ruolo, coloro che hanno un determinato periodo di insegnamento il quale — e mi riferisco alle scuole elementari — spesso non è derivato da un diritto complessivo maturato, ma dal caso o dalla fortuna. Pertanto, si dice che nel complesso la legge salvaguarda la posizione dei lavoratori della scuola, ma da un punto di vista generale non costituisce l'*optimum* per il funzionamento della scuola stessa.

Credo, quindi, che ci sia abbastanza margine di tempo perchè l'emendamento presentato sia esaminato dall'altro ramo del Parlamento.

Un'altra considerazione di ordine politico e soggettivo è che l'emendamento presentato ripropone l'emendamento Romita che assorbiva quello proposto da me e dal senatore Schiano con l'aggiunta dei supplenti delle scuole statali che erano stati esclusi dall'abilitazione riservata. Tutto ciò per ristabilire la giustizia, perchè anche in questo caso si tratta di casualità che ha voluto che Tizio abbia avuto dal provveditore l'incarico della sup-

pienza e Caio in un'altra provincia, pur con un punteggio superiore, non lo abbia avuto, venendosi a creare così una discriminazione anche nel campo delle supplenze.

Tutto ciò premesso, ritengo che l'altro ramo del Parlamento, nella sua responsabilità, si farà carico di riconsiderare la questione investita dall'emendamento presentato dal senatore Schiano, al fine di porre tutti i cittadini italiani che lavorano nell'ambito scolastico in una situazione di parità, sia che operino nella scuola privata che in quella statale.

Certamente, avrei preferito che il testo della Camera avesse recepito le nostre istanze divenendo al più presto operante, ma ritengo che un maggior approfondimento dell'altro ramo del Parlamento e qualche giorno di attesa non possano creare tensioni nel Paese (mi riferisco alla ventilata e giusta rivendicazione sindacale degli insegnanti), sempreché ci sia la volontà politica di risolvere il problema.

Per tutte queste considerazioni mi dichiaro favorevole all'emendamento.

RUHL BONAZZOLA. L'emendamento presentato all'articolo 23 ripropone la stessa questione che abbiamo appena risolto, in modo a nostro avviso favorevole, in relazione all'articolo 19.

Non voglio entrare nel merito dell'articolo 23, e in particolare del comma che stiamo esaminando perchè lo hanno già fatto altri colleghi, ma desidero invece sottolineare ancora una volta gli aspetti politici della questione.

Il fatto che si siano presentati due emendamenti alla legge sul precariato nel corso di questa seduta riapre la discussione intorno alla legge medesima, mentre mi era parso di capire che vi fosse l'unanime volontà di approvare finalmente la legge in questione senza alcuna modifica. Tra l'altro, da ogni parte in questi giorni (compresi i sindacati) è stata sollecitata l'approvazione del provvedimento nella attuale stesura perchè, al di là della vicenda della possibile crisi di Governo, ci si rende conto delle conseguenze politiche che possono derivare da nuove modifiche.

Mi è stato detto pochi minuti fa che i sindacati già si preparano, da martedì, a quattro giorni di sciopero generale nelle scuole nel caso che la legge venga modificata dal Senato per tornare alla Camera. E già altri colleghi anche ieri nella discussione in sede referente (compreso il senatore Parrino) hanno ricordato il pericolo di agitazioni nella scuola alla fine dell'anno scolastico.

Qui ci troviamo di fronte ad una proposta di emendamento che mi preoccupa, al di là delle posizioni ideologiche (perchè non è di questo che voglio parlare): se apportiamo degli emendamenti, il provvedimento deve tornare alla Camera; e non credo che conti molto il fatto che la crisi di Governo sia momentaneamente rinviata e che comunque le cose siano andate in un certo modo, perchè il rinvio alla Camera pone oggettivamente dei problemi sui quali dobbiamo tutti riflettere con senso di responsabilità.

È difficile immaginare che il percorso di questa legge, se tornerà alla Camera, sarà senza difficoltà; sarà un percorso difficile, e non conta nulla il fatto che possiamo avere qualche giorno in più o in meno davanti a noi, senza essere assillati da una crisi di Governo.

Quindi, con molta schiettezza e molta chiarezza io mi rivolgo ai colleghi e al loro senso di responsabilità, ricordando che presso la Camera dei deputati si verificheranno indubbiamente dei fatti che al momento forse non possiamo valutare in tutti i loro riflessi e si creeranno nel Paese delle gravi situazioni, così come sono state preannunciate. Per queste considerazioni mi associo alla richiesta del collega Maravalle fatta all'inizio di questa discussione che voleva andare nella direzione di una raccomandazione perchè l'emendamento fosse trasformato eventualmente in un ordine del giorno.

Le responsabilità, onorevoli colleghi, in caso contrario sono gravi, e il Paese saprà che vi sono queste responsabilità. Non voglio rendere la cosa più drammatica di quanto non sia, ma vi prego di considerare la situazione per quella che è, con riferimento al calendario dei lavori della Camera dei deputati, ai tempi di approvazione, al momento

in cui ci troviamo, cioè alla fine dell'anno scolastico. Mi chiedo se sia responsabile un atteggiamento del genere; al di là delle posizioni diciamo ideologiche, ripeto, a me interessa l'aspetto politico della vicenda, e da questo punto di vista devo dire che ci stiamo imbarcando su una strada pericolosa e grave.

Non ho altro da aggiungere; con molta modestia e tranquillità faccio appello ancora al senso di responsabilità dei colleghi della maggioranza e quindi mi associo alla proposta fatta dal Gruppo socialista per la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno. Proprio per evitare i gravi riflessi che da questa vicenda si potrebbero avere nel Paese, invito i colleghi a voler ancora meditare prima di prendere delle decisioni definitive, guardando all'immediato futuro che ci sta di fronte e alla sorte che questa legge potrebbe avere nelle prossime settimane.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Debbo ringraziare i rappresentanti di tutte le parti politiche per la coerenza con cui hanno mantenuto le loro posizioni: le stesse posizioni che sono state espresse l'altra volta quando abbiamo discusso di questo articolo piuttosto difficile, come io l'ho definito anche nella relazione.

Uguale chiarezza e uguale coerenza s'impongono, quindi, al relatore. E qui debbo ricordare che era sembrata equilibrata la proposta introdotta dall'emendamento presentato dai senatori Schiano e Parrino, perchè veniva incontro ad esigenze che solo una discriminazione ideologica può far ritenere non esistenti. Non si tratta di dare dei posti o di aumentare le spese, ma di consentire un recupero in termini legislativi di una categoria come quella dei docenti delle scuole non statali laiche e cattoliche, in forza di quel pluralismo di cui parlava anche il senatore Parrino.

L'equilibrio che con il testo del Senato si era raggiunto era stato, per così dire, maggiormente consolidato dalla proposta fatta dal presidente Romita alla Commissione della Camera, che includeva una categoria che tanto il Gruppo socialdemocratico quanto il

Gruppo socialista — e per la verità, per alcuni aspetti, anche quello comunista e quello democristiano — avevano evidenziato in occasione della discussione del disegno di legge in questo ramo del Parlamento. Si tratta della categoria dei supplenti che è l'unica che in qualche modo risulta mortificata dal testo approvato dal Senato. Il problema era stato presente a tutte le forze politiche: purtroppo i tempi stretti ed anche motivi di spesa ci avevano impedito di svolgere una discussione opportuna sulla materia. La Camera aveva proposto un ordine del giorno in cui legava i due provvedimenti, cioè chiedeva l'ammissione alla sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione delle due categorie che durante la discussione generale erano state prese in considerazione. Una soluzione, quella proposta dall'onorevole Romita, che era sembrata accettabile e sulla quale anche i sindacati avevano espresso parere favorevole, in quanto era sembrata equa; non era poi stata accolta, il che ha suscitato reazioni negative anche nei giorni scorsi. Io ho dichiarato, nella mia relazione, che mi sembrava equilibrata la soluzione della Camera e debbo ribadirlo: stiamo tentando infatti di dar vita ad una legge completa, senza lasciare strascichi e soprattutto senza creare discriminazioni tra le categorie.

PINTO. Bisogna tenere presenti anche i disoccupati.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Bisogna capire bene che qui non si aumenta la spesa e non si dà il posto a nessuno: qui si ammettono due categorie che hanno parimenti bisogno dell'abilitazione per andare avanti nell'ordinamento scolastico. Vorrei che anche il Gruppo repubblicano valutasse il problema da questo punto di vista.

Per questi motivi, per un equilibrio che, ripeto, l'emendamento Romita alla Camera tendeva ad introdurre, pur non sottovalutando i pericoli di cui hanno parlato il collega Maravalle ed i senatori della Sinistra indipendente e del Gruppo comunista, mi sembra che sarebbe fuori luogo, per motivi che

esulano dalle considerazioni che devono guidare la nostra discussione, non portare avanti una direttiva che era già stata delineata da questo ramo del Parlamento. Ecco perchè il relatore è favorevole all'emendamento Schiano ed altri.

FALCUCCI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*, il Governo ha manifestato ripetutamente la sua intenzione di giungere ad una rapida approvazione del disegno di legge, ed è grato anche per la collaborazione ricevuta dalla Commissione a proposito dell'articolo 19.

Tuttavia, per quanto riguarda l'emendamento in discussione non si può obiettivamente non considerare che esso va valutato in modo particolare proprio sotto il profilo temporale. Infatti, mentre altre situazioni possono essere risolte attraverso ordini del giorno, in via amministrativa o mediante altri successivi provvedimenti volti a correggere aspetti che oggi, per un motivo o per l'altro, lascino insoddisfatti, per la sessione riservata di esami di abilitazione esiste una situazione oggettiva per cui sarebbe impossibile provvedere in questi modi.

Non possiamo non tener conto del fatto, cioè, che entro 90 giorni deve darsi luogo a due concorsi: il concorso ordinario e la sessione riservata all'abilitazione. Se vi fosse modo — lo dico con assoluta franchezza — di risolvere prima di 90 giorni il problema, sarebbe indubbiamente preferibile perchè un itinerario di tal genere, anche se la situazione politica si è parzialmente e temporaneamente schiarita, tanto da far ritenere possibile l'approvazione definitiva da parte della Camera, permetterebbe di scongiurare ogni possibile rischio; ma se poi il provvedimento non dovesse consentire la partecipazione alla sessione riservata dei supplenti di scuola non statale nessun altro provvedimento potrebbe prevederla. Nè, d'altra parte, è possibile un *iter* legislativo che possa surrogare a questo.

Ciò per quanto riguarda le ragioni che fanno considerare in modo particolare l'emendamento Schiano ed altri.

Quanto al merito, ricordo che quando il

disegno di legge fu oggetto di discussione in questa Commissione il Governo espresse il suo punto di vista; desidero osservare ancora una volta che l'ampliamento della partecipazione alla sessione riservata di esami non può essere visto, me lo consenta il senatore Ulianich, come una discriminazione perchè la ragione per cui obiettivamente si prevede la partecipazione del personale della scuola non statale ed anche dei supplenti (ricordo anche che il Governo, alla Camera, si è espresso in favore dell'emendamento Romita ed altri) sta nelle particolari caratteristiche della prova, che farà «riferimento alla impostazione metodologica necessaria al suo svolgimento in una lezione... anche ai fini di una più organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato». Vorrei cioè dire, in termini diversi ma analogici, che si fa qui quello che si è fatto con i concorsi abilitanti.

Quando furono attivati tali concorsi furono tenuti dei corsi speciali per il personale già in servizio nella scuola statale e non statale e furono contemporaneamente tenuti i corsi abilitanti ordinari. La diversità consisteva proprio nella differenza tra le prove: nella prima, cioè, si faceva riferimento all'esperienza personale acquisita, nelle altre non si poteva fare tale riferimento. Per cui la richiesta giusta di garantire a tutti il conseguimento dell'abilitazione è garantita dalla contestualità del concorso ordinario — che ha valore abilitante e deve essere bandito entro 90 giorni dall'approvazione della legge — e della sessione riservata, che è tale anche per la qualità delle prove. Stabilita tale qualità, che attiene alla professionalità, ne deriva il conseguente diritto di partecipare alle prove per tutti coloro i quali hanno acquisito la stessa professionalità, sia che l'abbiano acquisita nella scuola statale sia che l'abbiano acquisita nella scuola non statale: è un riconoscimento finalizzato all'acquisizione di un titolo che è per tutti prescritto dall'ordinamento. Fu con tale argomentazione che il Governo chiarì allora come non si trattasse solo della immissione in ruolo del personale docente ma di una impostazione, ulterior-

mente accentuata nella fase successiva del dibattito.

Confermo quindi la piena adesione del Governo al merito dell'emendamento, per le ragioni cui il Governo si è da sempre ispirato, alla Camera ed al Senato, credo con positiva coerenza. Il Governo non può non tener conto di queste ragioni: non può non tener conto del fatto che il problema non è risolvibile che col disegno di legge e non può non sottolineare la preminente preoccupazione, il preminente obiettivo di assicurare l'approvazione più rapida possibile del provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Il senatore Ulianich ha testè presentato un emendamento — che dovrebbe essere posto in votazione solo nel caso in cui non venissero ritirati gli emendamenti già proposti dai senatori Schiano ed altri e Monaco — tendente ad inserire nell'articolo 23 il seguente comma aggiuntivo: «Per i laureati negli anni 1975-1980 che non hanno potuto partecipare ai concorsi abilitanti è prevista una sessione di abilitazione riservata da indire entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

ULIANICH. Ribadisco ancora che l'emendamento, come il Presidente ha detto, è subordinato all'eventuale ritiro di quelli già presentati dai colleghi.

A me sembra che il discorso di equità che è stato prima invocato non dovrebbe essere limitato soltanto ad alcune categorie, con il che si opererebbe una discriminazione, ma andrebbe esteso a tutti coloro i quali si sono trovati nella impossibilità di sostenere un esame di abilitazione. Per quale motivo? Prendiamo gli estremi dell'emendamento presentato dai colleghi Schiano e Monaco: è noto che in una scuola parificata si può accedere all'insegnamento con la semplice laurea, senza alcuna graduatoria e per cooptazione. Vale a dire, tutti i laureati avrebbero potuto trovarsi nella condizione di essere acquisiti all'insegnamento in una scuola privata. E penso che in proposito non vi sia assolutamente alcun diniego da opporre.

È stato detto dall'onorevole Sottosegretario che l'articolo 23 prevede una sessione riservata di esami che tiene conto della professionalità: ma questo avrei desiderato non sentirlo affermare dal rappresentante del Governo. Che in due anni un insegnante dia prova già di professionalità, quando si è discusso, in rapporto al famoso maturato economico, se anche i tre anni di anzianità possano essere considerati sinonimo di professionalità — e questo non l'ho detto io ma è stato affermato da altre parti — mi spinge a chiedermi veramente che cosa significhino quei due anni di cosiddetta professionalità, sia nella scuola di Stato sia nella scuola privata. A me sembra che se si vuole veramente obbedire a criteri di giustizia, senza discriminazioni, si deve pensare ad una sessione riservata con esami normali, scritti e orali, per tutti; salvo restando quanto è disposto negli articoli 23 e seguenti sul fatto che coloro i quali si trovano ad insegnare nella scuola di Stato, con l'abilitazione, hanno la possibilità di accedere al posto di ruolo.

L'emendamento non è sovversivo della struttura già esistente, ma è estensivo: dà la possibilità di partecipare ad un concorso riservato a tutti coloro che, insegnanti di scuole private e non, non hanno avuto la possibilità, e non per colpa loro, di partecipare all'esame di abilitazione.

PRESIDENTE. A questo punto, mi pare che sia opportuno fare il quadro della situazione e definire come procedere.

L'emendamento Ulianich è evidentemente riferito a tutte le categorie di personale, quindi non è di per sé sostitutivo del comma soppresso, che invece si riferiva esclusivamente al personale della scuola materna. Evidentemente tale emendamento, che il senatore Ulianich propone in via subordinata, qualora venisse accolto dovrebbe trovare, in sede di coordinamento, collocazione come articolo autonomo.

Altrettanto si può dire dell'emendamento Schiano, che fa riferimento agli articoli 23 e 35, e cioè al personale della scuola materna ed al personale non abilitato per l'insegna-

mento nella scuola secondaria inferiore e superiore. L'emendamento Schiano estende la norma (e questo a maggior ragione si può dire dell'emendamento Ulianich) anche al personale supplente delle scuole statali in servizio nei due anni.

L'emendamento Monaco, invece, propone semplicemente il ripristino del testo del Senato, quindi si riferisce in modo specifico all'articolo 23; analogo emendamento, come si è detto, il senatore Monaco ha presentato all'articolo 35.

Occorre anzitutto sapere se vengono mantenuti gli emendamenti presentati dai senatori Schiano e Monaco, perchè il senatore Ulianich subordina a questo fatto il mantenimento del suo emendamento; in questo caso, verrà votato per primo l'emendamento Ulianich, che è quello che ha portata più vasta, quindi verrà posto in votazione l'emendamento Schiano. Non resta preclusa la possibilità dell'emendamento Monaco: è assorbito se passa, se non passa non resta precluso in quanto si rifà ad una sola categoria. È il più ristretto ed è il più vicino al testo della Camera, perchè la Camera, abolendo quel comma, aveva inteso operare la massima restrizione possibile.

PINTO. Prima di esaminare l'emendamento Ulianich, occorre dunque sapere se i senatori Schiano e Monaco mantengono i loro emendamenti.

MARAVALLE. Sarebbe anche opportuno sapere quale collocazione troveranno questi che dovrebbero essere dei nuovi articoli.

PRESIDENTE. Nell'ipotesi che venga approvato l'emendamento Ulianich o l'emendamento Schiano (ovviamente o l'uno o l'altro), costituirebbe un articolo autonomo che verrebbe poi collocato, per ragioni di coordinamento, fra le norme finali, perchè è una norma che ha carattere transitorio ed è applicabile a tutte le categorie di personale.

MARAVALLE. Allora, in sede di articolo 23, bisognerebbe esaminare solo l'emendamento Monaco.

PRESIDENTE. L'emendamento Monaco precluderebbe la possibilità degli altri. Se i presentatori dell'emendamento Schiano e dell'emendamento Monaco mantengono i loro emendamenti, è chiaro che è in vita anche l'emendamento Ulianich.

SCHIANO. Signor Presidente, mantengo l'emendamento da me presentato insieme ad altri colleghi.

MONACO. Anch'io mantengo il mio emendamento.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. La collocazione dell'emendamento alla fine dell'articolo 23 o in posizione diversa e autonoma è, come si è detto, un problema di coordinamento. Dal momento che i presentatori hanno proposto i vari emendamenti come emendamenti aggiuntivi all'articolo 23, salvo, in sede di coordinamento, verificare la collocazione più opportuna, è giusto esaminare tutti gli emendamenti in sede di esame dell'articolo 23.

PRESIDENTE. La Commissione deve prendere in considerazione tutte le disposizioni che sono state oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati e può votare emendamenti che riguardino direttamente o indirettamente tali disposizioni.

La collocazione degli emendamenti sarà quella che il migliore coordinamento suggerisce; però la proposta di emendamento deve trarre motivo dall'articolo che per primo pone il problema: infatti, se noi votassimo l'articolo 23 senza prendere in considerazione gli emendamenti che sono stati presentati, è evidente che poi ci troveremmo in una situazione di preclusione.

A questo punto, invito il relatore e il Governo ad esprimersi sull'emendamento presentato dal senatore Ulianich.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Il relatore è contrario al comma aggiuntivo del senatore Ulianich perchè contravviene al criterio che è presente in tutto questo provvedi-

mento, cioè la valutazione di categorie che abbiano dei requisiti soggettivi.

Invece, l'emendamento proposto dai senatori Schiano, Mitterdorfer ed altri contiene agganci ad altre categorie a cui si riconoscono due requisiti soggettivi: quello di essere supplenti, con un certo numero di anni, e quello di essere docenti nelle scuole non statali (anche qui non genericamente laureati, ma con un certo numero di anni di insegnamento). L'estensione generalizzata ai soli laureati non avrebbe senso, perchè contraddice lo spirito di questo provvedimento.

FALCUCCI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo vuole chiarire che, mentre per coloro che sono unicamente laureati è assicurata la possibilità di conseguire l'abilitazione con la contestualità dei due concorsi, una loro partecipazione alla sessione riservata sarebbe lesiva dei loro stessi interessi; perlomeno dovrebbero fare due concorsi, nel senso che, se ci fosse una sessione riservata per i laureati contestualmente ad un concorso ordinario che è anche abilitante, se partecipassero solo alla sessione riservata non potrebbero avere la possibilità di conseguire posti di ruolo; mentre partecipando al concorso ordinario possono ottenere il duplice risultato: o di vincere il concorso o comunque, superando le prove, di conseguire l'abilitazione.

Per queste ragioni, sia pure con rammarrico, esprimo parere contrario all'emendamento Ulianich.

MONACO. Io ho sempre seguito con molta attenzione, interesse ed ammirazione gli interventi del senatore Ulianich; però, dico la verità, in questo caso mi sento stranamente turbato, innanzitutto perchè la discussione devia dal suo piano naturale.

Su che cosa si discute? Si discute se i docenti delle scuole private debbano essere considerati alla stessa stregua di quelli delle scuole statali. Adesso, visto che noi manteniamo gli emendamenti, il senatore Ulianich propone di includere anche i laureati, esorbendo dalla discussione. Le scuole private so-

no un argomento, i laureati un altro. C'è una contraddizione: mentre tutti siamo orientati ad accettare la legge così com'è per renderla presto esecutiva oppure ad apportarvi il minor numero possibile di variazioni affinché sia rapidamente discussa ed approvata dalla Camera, il collega Ulianich se ne viene con una cosa nuova, proponendo di dare l'autorizzazione per questi concorsi speciali anche ai laureati. Questo aprirebbe una nuova discussione e allungherebbe certamente i tempi per il varo della legge (a prescindere da eventuali manovre di carattere politico, e cose del genere).

ULIANICH. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, premesso che l'emendamento da me presentato in via subordinata risponde pienamente alla linea che è stata espressa dal Gruppo della Sinistra indipendente sia in sede referente sia in Aula (che ha votato contro l'articolo 23 e tutti gli altri articoli che si rifanno a questa filosofia), non posso accettare il giudizio di incongruenza o di posizione esulante da un certo tipo di discorso. Mi pare tuttavia di dover tener conto del fatto che sia il relatore sia il rappresentante del Governo si sono pronunciati in maniera contraria nei confronti dell'emendamento da me presentato in via subordinata.

Tenuto conto anche del fatto che in nessun caso da parte del Gruppo della Sinistra indipendente si vuole ritardare l'iter della legge o compiere qualsiasi atto che possa esser causa di un rinvio del testo alla Camera dei deputati, ritengo di dovere — o meglio potere — ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'articolo e degli emendamenti presentati dai senatori Schiano ed altri e dal senatore Monaco.

PAPALIA. Signor Presidente, io credo che la discussione abbia dimostrato che termini come «assurdo», «stortura», «discriminazione», espressi nei confronti di chi sostiene posizioni diverse da quelle dei presentatori del-

l'emendamento Schiano ed altri, siano termini vaghi. Talvolta si possono dire cose assurde o attuare storture, ma in questo caso ciò non è avvertito. Ed allora vi è l'assoluta necessità di non approvare questo emendamento.

Per quanto riguarda gli insegnanti della scuola non statale, bisogna dire che si tratta di privilegiarli se è vero, come è vero, che quasi sempre essi, a differenza degli insegnanti delle scuole statali, hanno un tipo di assunzione di supplenza del tutto fuori da ogni graduatoria. Questo è essenziale: c'è tanta gente che non è entrata in graduatoria. Quindi si fa un salto veramente illogico e ingiusto se, senza aver fatto parte di una graduatoria, si entra in un concorso riservato. Tali questioni, che potevano esser risolte rapidamente, possono rimbalzare all'infinito. Vi sono problemi grossi per numeri limitati e per numeri anche grandi di docenti.

Se penso che, con un semplice *telex*, i docenti di educazione fisica che per anni e anni hanno insegnato sono stati messi sul lastrico, se penso alle altre vicende del genere che tutti ben conosciamo...

FALCUCCI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questi insegnanti sono stati recuperati.

PAPALIA. Me ne compiaccio. Vorrei però ancora aggiungere che quello del rinvio all'altro ramo del Parlamento è senza dubbio un tema di fondo, un problema che potrebbe dar luogo ad un grosso errore. Parlo di grosso errore non solo in riferimento ai mesi che passerebbero ancora prima della conclusione dell'*iter* del provvedimento, ma soprattutto in relazione a quello che potrebbero fare o tentare di fare le decine di migliaia di persone interessate; potrebbe verificarsi una vera e propria «baraonda» che, a mio avviso, si dovrebbe a tutti i costi evitare adottando soluzioni diverse.

Mi sembra che si stia manifestando una scarsa comprensione del fatto che la nostra responsabilità di legislatori ci dovrebbe consigliare di evitare ogni modifica al testo del

provvedimento: proprio per questo il nostro Gruppo non ha presentato alcun emendamento, non solo per far approvare rapidamente l'articolato, ma soprattutto per evitare qualsiasi azione che potesse essere strumentale.

Noi ci siamo astenuti dalla prima votazione del disegno di legge al Senato e ci asterremo anche questa volta.

Desidero comunque sottolineare che il nostro Gruppo, unitamente a quello socialista ed al Gruppo repubblicano, è il solo ad avvertire la responsabilità di avviare rapidamente a conclusione l'*iter* del provvedimento in esame che, una volta approvato definitivamente, concorrerà a creare un nuovo clima di distensione alla fine dell'anno scolastico.

Così facendo ritengo che ci comportiamo meglio di quanti hanno responsabilità maggiori delle nostre e che, tuttavia, non sembrano volersi rendere conto di certe realtà.

MARAVALLE. Ringrazio il relatore per aver ricordato che sia il sottoscritto che il senatore Ulianich, al momento della discussione, in prima lettura, dell'articolo 23, si fecero portatori di alcune esigenze che, nel corso del successivo dibattito, vennero in parte recepite ed in parte disattese, soprattutto in riferimento all'approvazione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo 23.

Sono ancora grato al relatore per aver qui ricordato che anche alla Camera il Gruppo socialista aveva mostrato un certo interesse per l'emendamento proposto dal Presidente della Commissione che teneva conto di alcuni problemi; ricordo anche che se alla Camera quell'emendamento non venne approvato, non fu certamente per colpa del Partito socialista.

Ebbene, ora mi chiedo — e pongo la stessa domanda agli onorevoli colleghi che mi ascoltano — che cosa succederà quando la Commissione pubblica istruzione della Camera dei deputati si troverà di fronte, un'altra volta, a questo emendamento.

Di fronte a questa realtà la preoccupazione del Partito socialista mi sembra fondata: non vorrei — e mi auguro che questo non accada

— che, una volta approvato questo emendamento dalla nostra Commissione, venisse poi nuovamente bocciato dall'altro ramo del Parlamento, per cui di qui a qualche tempo ci troveremmo a ridiscutere ancora di questo articolo e, in particolare, di questo emendamento.

Signor Presidente, questa mattina nel corso del dibattito non sono entrato volutamente nel merito di nessun emendamento, e non ho alcuna intenzione di farlo ora; anzi, mi sono permesso di consigliare di tramutare tutti gli emendamenti in inviti al Governo per la presentazione di un disegno di legge, proprio per discutere in altra sede di questi argomenti. Non è dunque che io non sia interessato, che non condivida questa tematica: mi rifiuto soltanto di entrare nel merito di essa in questa sede.

Ancora una volta dunque — precisando che avrei votato anche contro l'emendamento Ulianich — ripeto che voterò contro ogni emendamento che, inevitabilmente, comporterà il rinvio del provvedimento alla Camera dei deputati, convinto, tra l'altro, di essere di fronte ad una normativa che, pur suscitando molte aspettative tra gli interessati, provocherà anche, per dire le cose come stanno, molte delusioni. In proposito ricordo di aver fatto il paragone con l'anticamera del dentista dove tutti hanno bisogno del medico ma nessuno ha il coraggio di parlarne bene avendo timore di affrontare l'operazione.

Ribadisco dunque il voto contrario del Gruppo socialista all'emendamento illustrato dal senatore Schiano.

PINTO. Il mio voto contrario agli emendamenti è dovuto a due ragioni: primo, perchè il fatto di rimandare il provvedimento alla Camera comporterà certamente ritardi che non sono auspicabili; secondo, perchè l'approvazione della norma in questione costituirebbe una discriminazione a favore di quanti hanno trovato un'occupazione nella scuola privata a tutto svantaggio di quanti, invece, non sono riusciti a trovarla nè nelle scuole pubbliche nè in quelle private.

SPITELLA. Il Gruppo democratico cristiano voterà a favore dell'emendamento Schiano nella consapevolezza di integrare una norma richiesta da esigenze di obiettività e di equità.

In definitiva, questa sessione di abilitazione speciale è una concessione che il Parlamento intende introdurre nei confronti di tutti coloro che hanno già potuto compiere, sia pure in misura limitata, senatore Ulianich, un'esperienza didattica; infatti, l'impostazione data al contenuto dell'esame di abilitazione tiene conto di tale esperienza, e per questa ragione lo stesso metro non è applicabile nei confronti di tutti i laureati che però non hanno avuto modo di esplicitare mai un'attività di docenza.

D'altra parte, è stato giustamente rilevato anche nel dibattito odierno che non sarebbe equo nè corretto sotto il profilo della costituzionalità trattare in modo diverso coloro che, in sostanza, si trovano tutti nelle stesse condizioni.

Il Senato ha dato ripetutamente prova di disponibilità nei confronti delle tesi emerse nell'altro ramo del Parlamento, e del resto anche per quanto riguarda l'articolato in esame noi siamo pronti ad accogliere le moltissime modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento. Per questo ritengo che sarebbe fuori luogo pensare che, a sua volta, la Camera rifiuterà di accogliere una modifica voluta dal Senato.

Quanto al problema dei tempi necessari per la ratifica definitiva del provvedimento, sono del parere che non dovrebbero essere troppo lunghi: è piuttosto questione di volontà politica. Ritengo che il Parlamento debba decidere sempre autonomamente, non facendosi in alcun modo influenzare dalle minacce di scioperi o di altre manifestazioni che potrebbero essere preannunciate.

ULIANICH. Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto contrario si basa sul titolo stesso del disegno di legge, che ripeto per ricordarlo con precisione ai colleghi del Gruppo democratico cristiano: «Revisione

7^a COMMISSIONE

52° RESOCONTO STEN. (22 aprile 1982)

della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente».

Non ho altro da aggiungere.

MONACO. Dichiaro di aderire all'emendamento del senatore Schiano nel quale risulta assorbita la proposta da me in precedenza illustrata.

D'accordo con il senatore Spitella, sono altresì convinto che l'altro ramo del Parlamento potrà approvare in tempi brevi questa modifica che il Senato apporta ad un testo già ampiamente emendato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, procediamo alla votazione.

I primi due commi dell'articolo 23 non sono stati modificati.

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato

Il quarto comma non è stato modificato, ed è stato invece soppresso il quinto ed ultimo comma del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Schiano, Mitterdorfer ed altri tendente ad inserire nell'articolo, in fine, i seguenti commi aggiuntivi:

«Ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono ammessi alla sessione riservata i docenti non abilitati, in servizio negli anni scolastici 1980-1981 e 1981-1982 in qualità di supplenti nelle scuole materne statali e negli istituti e scuole di

istruzione secondaria statale, ovvero con nomina di durata almeno annuale nelle scuole materne autorizzate o negli istituti e scuole di istruzione secondaria pareggiati o legalmente riconosciuti.

Per la validità del servizio negli anni scolastici indicati nel comma precedente, si applica il disposto di cui agli articoli 27, penultimo ed ultimo comma, e 38, ultimo comma, della presente legge».

È approvato.

Per quanto concerne l'emendamento testè approvato, resta salva la riserva di migliore collocazione, anche in autonomo articolo, in sede di coordinamento.

Metto ora ai voti l'articolo 23 con le modifiche approvate.

È approvato.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, poichè alcuni dei colleghi titolari di questa Commissione hanno dovuto farsi sostituire essendo contemporaneamente impegnati in altre Commissioni, mi sembrerebbe opportuno, a questo punto, sospendere i nostri lavori.

ULIANICH. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, data anche l'ora tarda, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 14,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: DOTT. CARLO GIANNUZZI